

in itinere

Percorsi di protezione internazionale

Gennaio - Marzo 2024

Rassegna della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo



MINISTERO
DELL'INTERNO



Unità Qualità - Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, EUAA, UNHCR
unitaqualita.cna@interno.it

IN ITINERE

Rassegna della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo
Numero 0, gennaio - marzo 2024

Comitato Redazionale

*Fabrizio Gallo
Michele Arcella
Margherita di Gaeta*

per l'Unità Qualità della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo
Antonella Alvaro con il supporto di Mariacarla Iazzetti

Redazione:

*Tania Abbiate
Sara Aringoli
Stefania Dall'Oglio
Andrea De Vita
Margherita di Gaeta
Antonio Di Muro
Roberta Federico
Laura Ferraris
Clara Fringuello
Fabrizio Gallo
Eleonora Galterio
Debora Iozzi
Claudio Mandrino
Alessio Pasquetti
Simona Pesole
Roberto Ruocco
Annamaria Santoro
Sara Visconti*

Foto:

*www.cnda.fr
www.curia.europa.eu
www.echr.coe.int
www.wikipedia.it
www.judiciary.uk*

Grafica:

Luca Suarez

In copertina:

Il Palazzaccio, Roma



EDITORIALE

Fabrizio Gallo

Con questo numero zero nasce “In itinere”, la Rassegna di giurisprudenza in materia di protezione internazionale della Commissione nazionale per il diritto d’asilo, con la collaborazione di UNHCR ed EUAA.

Coloro che daranno un’occhiata a questa rivista, in formato cartaceo o in digitale, si chiederanno legittimamente quale ragione di fondo ha mosso la Commissione nazionale, con il prezioso supporto suddetto, a promuovere la redazione di un testo come questo.

Le ragioni sono plurime.

Intanto, non abbiamo ritenuto di prospettare una nostra visione della materia, mediante commenti e note a sentenze, ma abbiamo l’ambizione di dare un panorama tendenzialmente completo di quello che la giurisdizione afferma in un trimestre. Abbiamo infatti una sezione dedicata alle corti internazionali, segnatamente alla Corte di giustizia dell’Unione Europea ed alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ed alle corti leader del mondo giuridico anglofono e francofono; una sezione dedicata alle pronunce della Corte di cassazione; una, infine destinata alle sentenze di merito.

Proprio la sezione dedicata alla Corte di cassazione coglie maggiormente il senso del lavoro che vogliamo condividere: infatti, per la Suprema Corte, prendiamo in esame e pubblichiamo tutte le decisioni, senza selezione.

Inoltre, la tecnica di esposizione delle sentenze è di carattere estrapolativo: prendiamo intere sezioni delle sentenze e le riportiamo, senza aggiungere commenti.

Il tessuto connettivo che tiene insieme decisioni delle corti internazionali, delle corti più rilevanti nel modo anglosassone e francofono, tutte le sentenze della Cassazione ed alcune decisioni di merito, a nostro giudizio, può dare la possibilità di cogliere a trecentosessanta gradi gli orientamenti della giurisprudenza, le sue tendenze e, perché no?, le sue contraddizioni.

Si tratta, infatti, di percorsi, come suggerisce il titolo stesso della nostra Rassegna, le cui mete non sono predeterminate, ma sono suscettibili di variazioni nel tempo che bisogna saper leggere, possibilmente con oggettività, anche se la passione, ne sono consapevole, è componente essenziale della materia che ci occupa.

Per questa via, vorremmo contribuire a costruire una cultura comune sulla protezione internazionale, per tutti coloro che si occupano della materia, dai decisori amministrativi, agli avvocati ed ai giudici, fondato su terreno saldo, quello delle pronunce delle corti superiori.

Vorrei aggiungere che già in sé il lavoro che presentiamo è il frutto di un dialogo, tra la Commissione nazionale, l’UNHCR e l’EUAA, soggetti diversi, con diverse finalità e *policies*, ma che si sforzano ogni giorno di trovare un terreno comune di confronto.

Ai colleghi delle suddette organizzazioni, che collaborano da sempre con noi, voglio esprimere il mio sincero ringraziamento per l’opera professionale, competente ed appassionata.

Il lavoro, come avrete modo di vedere, è al primo tentativo e ci sono margini importanti di miglioramento. Tuttavia abbiamo voluto uscire con questa prima pubblicazione di prova, sicuri come siamo che possa effettivamente aiutare a migliorare il nostro lavoro.

Buona lettura!

INDICE

EDITORIALE	3
INTRODUZIONE	5
Parte 1 CORTI EUROPEE E ALTRE CORTI INTERNAZIONALI	
1. <i>Non refoulement</i> e onere della prova, Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo - Ricorso: 53254/20.....	7
2. <i>Protezione sur place per rischio di persecuzione basato su circostanze determinate dal richiedente</i> , Corte di Giustizia dell’Unione Europea - Causa: C-222/22.....	11
3. <i>Violenza di genere -violenza domestica- e appartenenza a un “particolare gruppo sociale”</i> , Corte di Giustizia dell’Unione Europea - Causa: C-621/2.....	14
4. <i>Accertamento della nazionalità per persone con collegamenti in Etiopia ed Eritrea</i> , Upper Tribunal (Regno Unito) - Causa: UI-2023-003765.....	20
5. <i>Situazione di violenza indiscriminata di intensità eccezionale in Darfur centrale, Sudan</i> , Cour Nationale Du Droit D’asile (Francia) - Decisione: 23057457.....	25
Parte 2 CORTE DI CASSAZIONE	
1. QUESTIONI PROCEDURALI	29
2. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO	40
2.1. Espulsione amministrativa	
2.2. Trattenimento	47
2.3. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.....	69
Parte 3 DAL TERRITORIO	
QUESTIONI SOSTANZIALI	74
1. Status di rifugiato.....	
1.1 Appartenenza ad un determinato gruppo sociale.....	
1.2 Opinioni politiche.....	76
2. Protezione sussidiaria.....	77
2.1 Lettera b) - Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.....	
3. Rigetto.....	79
QUESTIONI PROCEDURALI	
1. Sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto impugnato, ex art. 35 bis, comma 4, d.lgs. 25/2008.....	80

INTRODUZIONE

IN ITINERE è una rivista periodica - a cadenza trimestrale - a cura dell'Unità Qualità della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. Si tratta di una raccolta di giurisprudenza in materia di protezione internazionale e di espulsioni amministrative, trattenimenti e respingimenti, limitatamente alle pronunce che contengano un principio di diritto che può essere di interesse, in quanto attinente -anche indirettamente- la protezione internazionale.

Lo scopo della presente raccolta è favorire la diffusione di decisioni giurisprudenziali – nazionali e sovranazionali - che possano offrire spunti di riflessione per i Collegi e, al fine di stimolare il confronto sulle questioni giuridiche più attuali e maggiormente dibattute, sia internamente alle Commissioni e Sezioni territoriali (CCTT), sia nell'ottica del rafforzamento di un dialogo con la magistratura e, quindi, favorire una cultura comune con i giudici.

Ai fini della redazione è stato costituito un gruppo di lavoro cui partecipano alcuni Presidenti e funzionari delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con il coordinamento del Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo e il supporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

La raccolta si compone di tre sezioni. Una prima parte è dedicata ad una selezione di pronunce delle Corti europee (CGUE e CEDU) e altre Corti internazionali; una seconda parte presenta le decisioni della Corte di Cassazione in materia di protezione internazionale, riportate in forma di estratto, restando il più possibile fedeli al testo della pronuncia. Infine, la terza parte è dedicata con una selezione di pronunce di merito delle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.



Parte 1

CORTI EUROPEE E ALTRE CORTI INTERNAZIONALI



CORTI EUROPEE E ALTRE CORTI INTERNAZIONALI

SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

15 febbraio 2024

Ricorso: 53254/20

Testo integrale consultabile qui: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-230887>

Argomento: *Non refoulement* e onere della prova

1. PARTI: U. CONTRO FRANCIA

2. IL FATTO

[...]

4. Il ricorrente è entrato in Francia nel settembre 2009.

5. Con decisione del 15 novembre 2011, l'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi ("OFPRA") ha respinto la sua domanda di asilo.

6. Con decisione del 22 maggio 2012, la Cour nationale du droit d'asile (di seguito "CNDA") ha riconosciuto a lui e alla moglie lo status di rifugiato sulla base dei timori in caso di ritorno in Russia derivanti dalla sua collaborazione in Russia con un attivista per i diritti umani dal 2003, dalla sua appartenenza a un'organizzazione non governativa per i diritti umani dal 2008 e dagli arresti e dai maltrattamenti subiti in Russia per tali motivi.

[...]

8. Il 24 luglio 2015 la Corte penale di Strasburgo ha condannato il ricorrente a otto mesi di reclusione per apologia del terrorismo, minaccia di commettere un crimine o un reato e intimidazione di un pubblico ufficiale, reati avvenuti nel 2014 e nel 2015.

9. Il 22 settembre 2015, la Corte d'appello di Colmar ha confermato la condanna del ricorrente e ha aumentato la pena a un anno di reclusione. Ha inoltre imposto una pena aggiuntiva di interdizione permanente dal territorio francese.

10. Il 4 gennaio 2023, la Corte d'appello di Colmar ha respinto la richiesta di proroga del provvedimento di espulsione permanente presentata dal ricorrente l'11 gennaio 2021 [...]

11. Con decisione del 18 aprile 2016, l'OFPRA ha posto fine al suo status di rifugiato ai sensi dell'articolo L. 711-6(1) del Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (di seguito "CESEDA") a causa della grave minaccia alla sicurezza dello Stato rappresentata dalla sua presenza in Francia. [...]

12. Con decisione del 26 luglio 2019, il CNDA ha confermato la decisione dell'OFPRA di porre fine allo status di rifugiato del ricorrente, ai sensi dell'articolo L. 711-6(2) del CESEDA.

[...]

23. In una decisione dell'8 febbraio 2021, la Corte d'appello amministrativa di Bordeaux ha confermato la sentenza del 22 gennaio 2020 e l'assenza di rischi in caso di ritorno in Russia.

[...]

25. Con una decisione del 4 luglio 2022, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal ricorrente contro questa sentenza, in quanto non basato su alcun motivo serio [...].

[...]

34. Con due ordinanze dell'8 novembre 2023, il Prefetto ha stabilito che il Paese di allontanamento era la Russia e ha deciso di mantenere il ricorrente in detenzione in attesa del suo allontanamento verso tale Paese.

3. MOTIVI DI RICORSO

1. [...] Il ricorrente invoca gli articoli 3 e 8 della Convenzione.

[...]

4. IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE

A) SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE.

79. Il ricorrente ha sostenuto che la sua espulsione nella Federazione Russa lo esporrebbe a un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione, che stabilisce che "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti":

[...]

81. Il ricorrente ha fatto riferimento alle gravi violazioni dei diritti umani nella regione del Caucaso settentrionale e ha sottolineato che la Corte ha affermato nella causa R.K. c. Francia (n. 68264/14, 12 luglio 2016) che alcune categorie della popolazione del Caucaso settentrionale, e più specificamente della Cecenia, erano particolarmente a rischio, come i membri della lotta di resistenza armata cecena, le persone considerate tali dalle autorità, i loro parenti, le persone che li avevano assistiti in un modo o nell'altro e i civili costretti dalle autorità a collaborare con loro.

82. Per i dati internazionali relativi a questa regione e ai rischi di maltrattamento, il richiedente fa riferimento alle sentenze R.K. c. Francia (citata sopra) e M.V. e M.T. c. Francia (n. 17897/09, 4 settembre 2014).

83. Il ricorrente ha sostenuto innanzitutto che, in considerazione delle opinioni politiche attribuitegli dalle autorità russe, egli dovrebbe essere considerato, come aveva fatto la CNDA nella sua decisione del 22 maggio 2012 che gli concedeva lo status di rifugiato, come appartenente ai profili di rischio, come citato dalla Corte nella sentenza R.K. c. Francia (sopra citata, § 50).

84. Il ricorrente sostiene inoltre che, se da un lato il CNDA ha confermato la decisione dell'OF-PRA che poneva fine alla sua protezione internazionale ai sensi dell'articolo L. 711-6 del CESEDA, dall'altro ha confermato, conformemente all'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 2011/95/UE da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, 14 maggio 2019, C-391/16, C-77/17 e C-78/17, ECLI:EU:C:2019:403), che egli era ancora riconosciuto come rifugiato.

85. A tal proposito, il ricorrente ha ritenuto che dalla giurisprudenza della Corte, in particolare da K.I. c. Francia (sopra citata, §§ 125 e 144), si potesse dedurre che il fatto di essere stato riconosciuto come rifugiato desse luogo a una presunzione di timore.

[...]

87. Il ricorrente ha sostenuto che i suoi timori di essere esposto, in caso di rimpatrio nella Federazione Russa, a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione erano ancora presenti. Ha sottolineato a tal proposito di aver continuato a ricevere minacce in Europa dopo il riconoscimento dello status di rifugiato, in particolare durante il suo soggiorno in Belgio nel 2019, quando, mentre vivevano nella stessa casa di un cittadino russo, attivista blogger e oppositore del regime, avevano ricevuto minacce da individui identificati come vicini al regime. Ha aggiunto che l'attivista era stato assassinato il 30 gennaio 2020 mentre era detenuto in detenzione

amministrativa e che successivamente era stato trattenuto in Francia dalla polizia per essere interrogato sul caso, corroborando così il legame tra lui e l'attivista.

88. Al fine di dimostrare che i suoi timori erano fondati, il ricorrente si è basato su testimonianze fornite da sua sorella e dall'associazione "Assistance Civique" secondo cui suo fratello, che viveva in Russia, era stato visitato da agenti di polizia nell'ottobre 2019 al fine di informarsi sulla sua posizione. Ha inoltre prodotto dichiarazioni giurate di organizzazioni non governative russe per i diritti umani che ricordano la sua passata collaborazione con l'associazione "Centro per la pace nel Caucaso del Nord" e l'associazione "Memorial", nonché il suo arresto e la sua detenzione per un giorno nell'agosto 2009.

89. Il ricorrente afferma inoltre che, richiedendo un lasciapassare consolare alle autorità russe, la Francia ha segnalato la sua presenza sul territorio francese e la sua volontà di consegnarlo alle autorità russe, nonostante abbia ancora lo status di rifugiato.

90. Infine, il ricorrente ha inizialmente sostenuto di essere nell'elenco delle persone dichiarate dalle autorità russe legate ad attività terroristiche, come elencato sul sito web del Servizio federale di monitoraggio finanziario, per poi riconoscere, dopo che il Governo aveva contestato tale affermazione, che si trattava in realtà di suo zio.

[...]

107. Nei casi in cui un richiedente sostiene di appartenere a un gruppo sistematicamente esposto a maltrattamenti, la Corte ritiene che la protezione dell'articolo 3 della Convenzione entri in gioco quando l'interessato dimostra, eventualmente sulla base delle fonti disponibili, che vi sono motivi sostanziali per ritenere che la pratica in questione esista e che egli appartenga al gruppo in questione (si veda *Khasanov e Rakhmanov*, sopra citato, § 97).

[...]

110. Quando, nonostante l'esistenza di un timore di persecuzione che può essere fondato a causa di alcune circostanze che aggravano i rischi, non si può stabilire che un gruppo sia sistematicamente esposto a maltrattamenti, i richiedenti sono tenuti a dimostrare l'esistenza di altre caratteristiche distintive specifiche che li esporrebbero a un rischio reale di maltrattamenti, in mancanza delle quali la Corte riterrà che non vi sia stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione (si veda *Khasanov e Rakhmanov*, sopra citato, § 100, citando come esempi *A. S.N.* e altri *c. Paesi Bassi*, nn. 68377/17 e 530/18, 25 febbraio 2020, riguardanti i sikh in Afghanistan, *A.S. c. Francia*, n. 46240/15, 19 aprile 2018, riguardante persone legate al terrorismo in Algeria, e *A. c. Svizzera*, n. 60342/16, 19 dicembre 2017, riguardante i cristiani in Iran).

111. Per quanto riguarda la situazione generale nella regione del Caucaso settentrionale, la Corte ha già ritenuto che, nonostante le notizie di gravi violazioni dei diritti umani in Cecenia, la situazione non era tale che un eventuale ritorno nella Federazione Russa avrebbe costituito una violazione dell'articolo 3 della Convenzione (cfr. *K.I. c. Francia*, sopra citata, § 126, e *R c. Francia*, n. 49857/20, § 121, 30 agosto 2022).

112. Pur prendendo in considerazione le informazioni di attualità contenute nei suddetti rapporti internazionali (si vedano i paragrafi 66-78) e tenendo presente che la Federazione Russa non è più membro del Consiglio d'Europa né Parte contraente della Convenzione, la Corte ritiene che non vi sia motivo di rimettere in discussione tale conclusione. In tali circostanze, essa ha ribadito che la protezione offerta dall'articolo 3 potrebbe entrare in gioco solo se il ricorrente fosse in grado di dimostrare che vi sono motivi sostanziali per ritenere che egli sarebbe di tale interesse per le autorità da essere suscettibile di essere trattenuto e interrogato da queste ultime al suo ritorno. Di conseguenza, la Corte deve stabilire se il ritorno del ricorrente nella Federazione Russa, nelle particolari circostanze del caso, comporterebbe un rischio reale di maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

113. Anche se dai rapporti summenzionati emerge chiaramente che alcune categorie della popolazione del Caucaso settentrionale, e più in particolare della Cecenia, dell'Inguscezia e del Daghestan, possono essere particolarmente a rischio, come i membri della lotta armata del-

la resistenza cecena, le persone considerate tali dalle autorità, i loro parenti, le persone che li hanno assistiti in un modo o nell'altro, i civili costretti dalle autorità a collaborare con loro e le persone sospettate o condannate per reati di terrorismo (K. I. v. Francia, sopra citata, § 127), la Corte ribadisce che, a suo avviso, non si tratta di gruppi sistematicamente esposti a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione, in particolare nel caso dell'ultima categoria citata (R. c. Francia, sopra citata, § 122).

114. Di conseguenza, il rischio per il richiedente deve essere valutato su base individuale, tenendo presente che le persone con un profilo corrispondente a una delle categorie summenzionate possono avere più probabilità di altre di attirare l'attenzione delle autorità (si veda R. c. Francia, sopra citata, § 123). A questo proposito, se in linea di principio spetta al richiedente produrre prove in grado di dimostrare che esistono motivi sostanziali per ritenere che, se il provvedimento di allontanamento contestato fosse eseguito, sarebbe esposto a un rischio reale di subire un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione, quando tali prove sono presentate spetta allo Stato convenuto dissipare qualsiasi dubbio al riguardo (cfr. K.I. c. Francia, sopra citata, § 128).

[...]

117. Nel caso di specie, la Corte ritiene che la situazione personale del ricorrente e, in particolare, la valutazione dei rischi che avrebbe corso in caso di esecuzione dell'ordine di allontanamento verso la Russia siano stati esaminati in modo approfondito sia dalle autorità amministrative, per quanto riguarda l'esecuzione dell'ordine di allontanamento, sia dai tribunali nazionali nell'ambito del loro riesame dell'ordine.

[...]

119. In secondo luogo, la Corte sottolinea che la decisione che determina il Paese di rimpatrio è stata sottoposta a controllo giurisdizionale in tre occasioni, in primo grado, in appello e in cassazione. Rileva che, dopo un esame completo della situazione del ricorrente, tutti e tre i ricorsi sono stati respinti con decisioni basate su motivazioni pertinenti e sufficienti.

[...]

124 Dopo aver rilevato che le autorità francesi avevano effettuato un esame completo e approfondito della situazione del ricorrente in ogni fase del procedimento, la Corte ha ribadito che spettava alla Corte stessa valutare ex nunc il rischio di un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione alla luce delle circostanze attuali.

[...]

131. La Corte osserva inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto inizialmente dal ricorrente nel suo ricorso e nelle sue osservazioni iniziali senza fornire spiegazioni in merito, il suo nome non compare nell'elenco delle persone ricercate dalle autorità russe per attività terroristiche o estremiste, cosa che ha infine riconosciuto nelle sue osservazioni successive.

[...]

133. La Corte ha inoltre sottolineato che la Russia non ha mai chiesto alla Francia l'extradizione del ricorrente o una copia della sentenza di condanna per apologia del terrorismo. Dal fascicolo non risulta nemmeno che le autorità russe abbiano avviato un procedimento giudiziario nei suoi confronti per reati commessi sul territorio russo o altrove. Di conseguenza, non vi è alcuna prova che le autorità russe stiano attualmente mostrando un particolare interesse per il richiedente.

134. Al termine dell'esame ex nunc, la Corte ritiene che il ricorrente non abbia dimostrato davanti a sé l'esistenza di motivi sostanziali per ritenere che, se fosse rimpatriato in Russia, correrebbe un rischio reale e attuale di essere sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione.

B) SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE.

[...]

136. Il ricorrente ha lamentato che gli arresti domiciliari a cui era sottoposto, uniti alla sua situazione amministrativa a seguito dell'interdizione definitiva dal territorio francese, lo hanno privato di qualsiasi accesso al lavoro e hanno violato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione [...].

137. Nelle sue memorie scritte del 4 novembre 2022, il ricorrente ha sostenuto per la prima volta che i suoi arresti domiciliari costituivano un trattamento degradante in considerazione del suo stato di salute e quindi in sostanza una violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione.

[...]

149. La Corte conclude che non si può ritenere che il ricorrente abbia esaurito le vie di ricorso interne per quanto riguarda le denunce di violazione degli articoli 3, 5 e 8 della Convenzione relative ai suoi arresti domiciliari e che tali denunce devono pertanto essere dichiarate irricevibili ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

5. CONCLUSIONI

Per questi motivi la Corte all'unanimità:

- Dichiarà ammissibile il reclamo ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione relativo alla possibile espulsione del ricorrente nella Federazione Russa e irricevibile il resto del ricorso;
- Dichiarà che, qualora la decisione di rimpatriare il ricorrente nella Federazione Russa fosse eseguita, **non vi sarebbe alcuna violazione dell'articolo 3 della Convenzione**;
- Decide di continuare a indicare al Governo, ai sensi dell'articolo 39 del suo Regolamento, che è auspicabile, nell'interesse del corretto svolgimento del procedimento, non procedere all'allontanamento del ricorrente nella Federazione Russa fino a quando la presente sentenza non diventerà definitiva o la Corte prenderà un'ulteriore decisione in materia.



SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

29 febbraio 2024

Causa C-222/22

Testo integrale consultabile qui: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62022CC0222>

Argomento: Protezione sur place per rischio di persecuzione basato su circostanze determinate dal richiedente

1. PARTI: BUNDESAMT FÜR FREMDENWESEN UND ASYL (GERMANIA) CONTRO JF

2. IL FATTO

[...]

15. Il 3 ottobre 2015 JF, cittadino iraniano, ha presentato dinanzi al BFA una domanda di protezione internazionale allegando, da un lato, di essere stato interrogato dai servizi segreti iraniani in qualità di istruttore di guida e, dall'altro, di essere stato sottoposto a procedimento penale,

in quanto studente, per aver criticato un predicatore di religione musulmana.

16. Ritenendo che tali affermazioni fossero prive di credibilità, il BFA, con una decisione del 7 giugno 2017, ha respinto tale domanda [...], divenuta definitiva, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) ha respinto in quanto infondato il ricorso proposto da JF avverso tale decisione.

17. Il 26 giugno 2019, JF ha presentato una domanda reiterata [...] facendo valere che, nel frattempo, si era convertito al cristianesimo [...] il BFA ha rifiutato di riconoscergli lo status di rifugiato sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, dell'Asylgesetz 2005, in quanto il rischio di persecuzioni invocato era sorto fuori dal paese di origine ed era stato determinato dal richiedente stesso. Per contro, il BFA ha constatato che JF aveva credibilmente dimostrato che la sua conversione al cristianesimo in Austria era avvenuta "per intima convinzione", che egli praticava attivamente tale religione e che, per tale ragione, correva il rischio di essere esposto, in caso di ritorno in Iran, a una persecuzione individuale. In tali circostanze, il BFA ha concesso a JF lo status di beneficiario della protezione sussidiaria e un diritto di soggiorno temporaneo.

18. Con sentenza del 29 settembre 2020, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) ha accolto il ricorso proposto da JF avverso tale decisione [...]

19. Il BFA ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, vale a dire il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), allegando che il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, dell'Asylgesetz 2005 esclude un'interpretazione nel senso che, nel caso di una domanda successiva fondata su un rischio di persecuzioni derivante da circostanze determinate fuori dal paese di origine dal richiedente stesso, occorre unicamente stabilire se tali circostanze siano state invocate con un'intenzione abusiva. Secondo il BFA, tale disposizione introduce come regola generale il diniego dello status di rifugiato a richiedenti che abbiano essi stessi determinato, nello Stato membro ospitante, le circostanze che sono all'origine del rischio di persecuzioni invocato. L'unica deroga a tale regola generale riguarderebbe il caso in cui le attività di cui trattasi sono consentite in Austria e costituiscono l'espressione e la continuazione di una convinzione già manifestata dal richiedente nel paese d'origine.

3. LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE

«Se l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di uno Stato membro in forza della quale lo status di beneficiario del diritto di asilo non è di norma riconosciuto allo straniero che introduce una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dallo straniero stesso dopo la partenza dal paese di origine, salvo sia accertato che si tratta di attività consentite nello Stato membro (l'Austria) che costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni già manifestate nel paese d'origine».

4. IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE

26. Per quanto riguarda, anzitutto, i termini dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, ne risulta, da un lato, che gli Stati membri non sono tenuti a recepire tale disposizione nel loro diritto interno, ma «possono» farlo, a titolo di mera facoltà. Dall'altro lato, è solo nel caso in cui il rischio di persecuzioni invocato dal richiedente a sostegno di una domanda successiva sia fondato «su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine» che a tale richiedente non è «di norma» riconosciuto lo status di rifugiato. Tale avverbio non esclude quindi che, anche in siffatte circostanze, un richiedente possa, a determinate condizioni, ottenere il riconoscimento di detto status. [...]

28. Occorre altresì ricordare che l'articolo 5 della direttiva 2011/95 verte, conformemente al suo titolo, sul «bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine ("sur place")».

[...] i paragrafi 1 e 2 di detto articolo 5, che, contrariamente al suo paragrafo 3, si applicano a qualsiasi domanda di protezione internazionale, precisano che un timore fondato di essere perseguitato può basarsi non solo su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal paese di origine, ma anche su attività svolte da tale richiedente dopo la sua partenza da detto paese. L'utilizzo dell'espressione «in particolare», nello stesso articolo 5, paragrafo 2, per riferirsi all'ipotesi in cui sia accertato che tali attività costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti manifestati nel paese di origine, implica che attività che non costituiscono un'espressione e una continuazione siffatte possano, in linea di principio, essere parimenti invocate, vuoi nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale vuoi nell'ambito di una domanda successiva.

29. Da quanto precede risulta che l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 ha carattere derogatorio rispetto al principio stabilito ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo, in quanto autorizza che un rischio di persecuzioni, invocato sostegno di una domanda successiva, fondato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine, conduca «di norma» ad escludere il riconoscimento dello status di rifugiato. Alla luce di tale carattere derogatorio, [...] la facoltà conferita agli Stati membri da tale articolo 5, paragrafo 3, deve essere interpretata restrittivamente.

30. Tale interpretazione è confermata dalla definizione della nozione di «rifugiato» di cui all'articolo 1, sezione A, punto 2, della convenzione di Ginevra e poi all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, che non prevede alcuna restrizione a che il timore fondato di essere perseguitato a causa di almeno uno dei motivi di persecuzione ivi enunciati possa basarsi su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese di origine e non costituenti l'espressione e la continuazione di convinzioni o di orientamenti già manifestati in tale paese. [...]

34. La questione se le circostanze invocate in una domanda successiva al fine di dimostrare l'esistenza di un rischio di persecuzione [...], idoneo a condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, rientrino in un'intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura applicabile richiede una valutazione su base individuale di tale domanda alla luce di tutte le circostanze di cui trattasi [...]

35. A tal riguardo, occorre sottolineare che il fatto che, da quando ha lasciato il suo paese d'origine, il richiedente abbia o meno svolto attività al solo scopo o allo scopo principale di determinare le condizioni necessarie per presentare una domanda di protezione internazionale, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva, costituisce solo un elemento di cui le autorità nazionali competenti devono tener conto ai fini di tale valutazione individuale. [...]

38. Nel caso di specie, a seguito di una valutazione individuale della domanda successiva presentata da JF [...], il BFA ha constatato che l'interessato aveva credibilmente dimostrato di essersi convertito «per intima convinzione» al cristianesimo in Austria e di praticare attivamente tale religione, ragion per cui correva il rischio di essere esposto, in caso di ritorno nel suo paese di origine, ad una persecuzione individuale. [...]

39. Se un siffatto richiedente soddisfa, peraltro, le condizioni [...], per essere qualificato come «rifugiato», ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di tale direttiva, l'articolo 13 di quest'ultima impone allo Stato membro interessato di riconoscergli lo status di rifugiato [...]

40. Per contro, in tutti i casi in cui il rischio di persecuzione invocato a sostegno di una domanda successiva si basa sulle circostanze descritte all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, ma riguardo alle quali [...], risulti che si riferiscono ad **un'intenzione abusiva e di strumentalizzazione**, da parte di tale richiedente, della procedura applicabile, detto articolo 5, paragrafo 3, autorizza lo Stato membro interessato a prevedere che tale richiedente non ottenga in linea di principio il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95, anche se detto richiedente ha il fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine in conseguenza di tali circostanze e dovrebbe, pertanto, essere **qualificato come «rifugiato»**, ai sensi dell'articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra

e dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95. Infatti, la qualità di rifugiato, ai sensi di queste disposizioni, non dipende dal riconoscimento formale di tale qualità mediante la concessione dello «status di rifugiato», ai sensi dell'articolo 2, lettera e), di detta direttiva [sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C-391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403, punto 90]. [...]

44. Pertanto, in tutti i casi in cui sia accertato dall'autorità nazionale competente, investita di una domanda successiva, che le circostanze addotte dal richiedente concretizzano un'intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura applicabile, cosicché lo status di rifugiato può essergli negato sulla base dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, l'espressione «fatta salva la convenzione di Ginevra» impone, sempreché tale autorità constati, alla luce di tali circostanze, l'esistenza di un rischio verosimile di persecuzioni in caso di ritorno del richiedente nel suo paese d'origine, che tale richiedente possa nondimeno beneficiare, nello Stato membro interessato, dei diritti garantiti dalla convenzione di Ginevra che non possono essere oggetto di alcuna riserva, conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, della convenzione stessa. Tra **tali diritti figura quello garantito dall'articolo 33**, paragrafo 1, di detta convenzione, ai sensi del quale nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in alcun modo, un rifugiato verso i confini dei territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa, in particolare, della sua religione.

5. CONCLUSIONE

74. [...] L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, [...] deve essere interpretato nel senso che:

- uno Stato membro può negare il riconoscimento dello status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o a un apolide che abbia presentato una domanda successiva solo dopo aver dimostrato, con ragionevole certezza, in esito a un esame completo di tutte le circostanze relative alla situazione individuale del richiedente, che tale domanda si basa manifestamente su un rischio di persecuzioni **deliberatamente determinato dal richiedente stesso** dopo l'adozione della decisione definitiva sulla sua domanda precedente, svolgendo attività, compiendo atti o adottando comportamenti **simulati** al solo scopo di creare le condizioni necessarie per essere considerato rifugiato;
- esso osta alla legislazione di uno Stato membro in forza della quale al cittadino di un paese terzo che presenta una domanda successiva non è riconosciuto, di norma, lo status di rifugiato se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dallo straniero stesso dopo la partenza dal paese di origine, salvo sia accertato che si tratta di attività consentite nello Stato membro per le quali sia dimostrato che costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni già manifestate nel paese d'origine.

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(Grande Sezione)

16 gennaio 2024

Causa C-621/21

Testo integrale consultabile qui: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0621>

Argomento: Violenza di genere -violenza domestica- e appartenenza a un “particolare gruppo sociale”

1. PARTI: ADMINISTRATIVEN SAD SOFIA-GRAD (BULGARIA) CONTRO WS

2. IL FATTO

[...] 19. WS è una cittadina turca appartenente al gruppo etnico curdo, musulmana sunnita e divorziata. È giunta legalmente in Bulgaria nel giugno 2018. Successivamente, essa ha raggiunto un suo familiare a Berlino (Germania), dove ha presentato una domanda di protezione internazionale. Con decisione della DAB del 28 febbraio 2019, adottata a seguito di una domanda delle autorità tedesche, WS è stata ripresa in carico dalle autorità bulgare ai fini dell'esame della sua domanda di protezione internazionale.

20. In occasione di tre interrogatori effettuati dalla DAB nell'ottobre 2019, WS ha dichiarato di essere stata costretta a contrarre matrimonio, all'età di sedici anni, e di aver avuto tre figlie. Il coniuge l'avrebbe picchiata nel corso della loro vita coniugale, senza che la sua famiglia biologica, che era a conoscenza di tale situazione, l'abbia aiutata. WS sarebbe fuggita dal domicilio coniugale nel settembre 2016, avrebbe contratto matrimonio religioso nel 2017 e avrebbe avuto un figlio, nato da tale matrimonio, nel maggio 2018. Dopo aver lasciato la Turchia, avrebbe divorziato ufficialmente dal suo primo marito nel settembre 2018, nonostante l'opposizione di quest'ultimo. Per tali motivi, essa ha espresso il timore di essere uccisa dalla sua famiglia nel caso in cui fosse tornata in Turchia.

[...] 22. Con decisione del 21 maggio 2020, il presidente della DAB ha respinto la domanda di protezione internazionale presentata da WS, ritenendo, da un lato, che i motivi invocati da quest'ultima per lasciare la Turchia, in particolare gli atti di violenza domestica e le minacce di morte da parte del coniuge e dei membri della sua famiglia biologica, non fossero pertinenti ai fini del riconoscimento di tale status, nella misura in cui non potevano essere collegati ad alcuno dei motivi di persecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dello ZUB. Inoltre, WS non avrebbe dichiarato di essere vittima di atti di persecuzione a causa del suo sesso.

23. Dall'altro lato, il presidente della DAB ha negato a WS il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. Esso ha ritenuto che quest'ultima non soddisfacesse le condizioni richieste a tal fine, nei limiti in cui «né le autorità ufficiali né determinati gruppi avrebbero intrapreso contro la richiedente azioni che lo Stato non è in grado di controllare» e nei limiti in cui essa «sarebbe stata oggetto di aggressioni criminali di cui non aveva neppure informato la polizia e per le quali non aveva sporto denuncia e [...] avrebbe lasciato legalmente la Turchia».

24. Con sentenza del 15 ottobre 2020, confermata il 9 marzo 2021 dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) e divenuta definitiva, l'Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria) ha respinto il ricorso proposto da WS avverso la decisione menzionata al punto 22 della presente sentenza.

25. Il 13 aprile 2021 WS ha presentato, sulla base di nuovi elementi di prova, un'ulteriore domanda di protezione internazionale, facendo valere fondati timori di persecuzione, da parte di soggetti non statuali, a causa della sua appartenenza a un «determinato gruppo sociale», ossia quello delle donne vittime di violenza domestica nonché delle donne che possono essere vittime di «delitti d'onore». Essa ha affermato che lo Stato turco non era in grado di difenderla contro tali soggetti non statuali e ha sostenuto che il suo respingimento in Turchia l'esponebbe a un «delitto d'onore» o a un matrimonio forzato e, di conseguenza, a una violazione degli articoli 2 e 3 della CEDU.

[...] 27. Con decisione del 5 maggio 2021, la DAB ha rifiutato di riaprire la procedura di riconoscimento della protezione internazionale a seguito dell'ulteriore domanda di WS, per il motivo che quest'ultima non avrebbe dedotto alcun elemento nuovo importante relativo alla sua situazione personale o al suo Stato d'origine. La DAB ha sottolineato che le autorità turche l'avrebbero aiutata in diverse occasioni e si sarebbero dichiarate pronte ad assisterla con tutti i mezzi legali.

28. Il giudice del rinvio precisa innanzitutto che, anche se la domanda ulteriore di protezione internazionale presentata da WS è stata respinta in quanto irricevibile, l'interpretazione delle

condizioni di diritto sostanziale per il riconoscimento della protezione internazionale è comunque necessaria per consentirgli di stabilire se WS abbia dedotto elementi o fatti nuovi che giustificano la concessione di una siffatta protezione.

3. LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI:

«1) Se, ai fini della classificazione della violenza contro le donne basata sul genere e della violenza domestica come motivo per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra e della direttiva 2011/95, trovino applicazione, in conformità del considerando 17 della direttiva 2011/95, le definizioni e nozioni della CEDAW e della Convenzione di Istanbul o se la violenza contro le donne basata sul genere, come motivo per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95, abbia una portata autonoma, distinta da quella definita nei citati strumenti di diritto internazionale.

2) Qualora, nel caso in cui venga fatto valere l'esercizio di violenza contro le donne basata sul genere, ai fini di accertare l'appartenenza a un determinato gruppo sociale come motivo di persecuzione [...], si faccia riferimento esclusivamente al genere biologico o sociale della vittima (violenza nei confronti di una donna, solo perché è una donna)[;] se forme/azioni/atti concreti di persecuzione quali quelli elencati in modo non esaustivo al considerando 30 della direttiva 2011/95 possano risultare decisivi per la “visibilità del gruppo nella società”, ossia possano rappresentare un criterio distintivo di detto gruppo, in funzione delle circostanze nel paese di origine, o se tali azioni si riferiscano solo ad atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) o f), della direttiva 2011/95.

3) Se il genere biologico o sociale, qualora la persona che chiede protezione denunci atti di violenza basata sul genere sotto forma di violenza domestica, costituisca un motivo sufficiente per constatare l'appartenenza a un particolare gruppo sociale [...], o se si debba accertare un ulteriore criterio distintivo, interpretando fedelmente in base al suo tenore letterale tale disposizione, secondo cui i requisiti sono cumulativi e gli aspetti inerenti al genere sono presenti alternativamente.

4) Se, nel caso in cui il richiedente faccia valere di aver subito da parte di un soggetto non statale, responsabile della persecuzione ai sensi dell'articolo 6, lettera c), della direttiva 2011/95, atti di violenza basata sul genere sotto forma di violenza domestica, l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, per il nesso causale, è sufficiente accertare un nesso tra i motivi di persecuzione menzionati all'articolo 10 e gli atti di persecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva o se si debba necessariamente accertare la mancanza di protezione contro la persecuzione denunciata, ovvero se il nesso sussista in quei casi in cui i soggetti non statali responsabili della persecuzione non ritengono che i singoli atti di persecuzione/violenza di per sé siano basati sul genere.

5) Se l'effettiva minaccia di compimento di un delitto d'onore nel caso di un eventuale rientro nel paese di origine possa fondare, in presenza dei rimanenti requisiti in tal senso, la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, lettera a), della direttiva 2011/95 in combinato disposto con l'articolo 2 della CEDU, o se tale minaccia debba essere classificata come danno ai sensi dell'articolo 15, lettera b), della direttiva 2011/95 in combinato disposto con l'articolo 3 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte EDU in una valutazione complessiva del pericolo di altri atti di violenza basata sul genere, oppure se sia sufficiente ai fini della concessione di tale protezione che soggettivamente la persona richiedente non voglia avvalersi della protezione del paese di origine».

4. IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE

35. Con le sue **prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente**, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 debba

essere interpretato nel senso che, sulla base delle condizioni esistenti nel paese d'origine, le donne di tale paese, nel loro insieme, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», a titolo di «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, oppure se le donne di cui trattasi debbano condividere una caratteristica comune supplementare al fine di appartenere a un siffatto gruppo.

[...] 44. In primo luogo, tenuto conto dei dubbi espressi da tale giudice quanto alla pertinenza della CEDAW e della Convenzione di Istanbul ai fini dell'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, occorre precisare, da un lato, che, sebbene l'Unione non sia parte della prima convenzione, tutti gli Stati membri l'hanno però ratificata. La CEDAW figura quindi tra i trattati pertinenti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE, nel rispetto dei quali tale direttiva, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) di quest'ultima, deve essere interpretata.

[...] 46. Dall'altro lato, per quanto riguarda la Convenzione di Istanbul che vincola l'Unione dal 1° ottobre 2023, occorre sottolineare che tale convenzione enuncia obblighi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 78, paragrafo 2, TFUE, che conferisce al legislatore dell'Unione il potere di adottare misure relative a un sistema europeo comune di asilo, quali la direttiva 2011/95 [v., in tal senso, parere 1/19 (Convenzione di Istanbul), del 6 ottobre 2021, EU:C:2021:832, punti 294, 302 e 303]. Pertanto, detta convenzione, nei limiti in cui presenta un collegamento con l'asilo e il non-refoulement, fa anch'essa parte dei trattati pertinenti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE.

47. In tali circostanze, occorre interpretare le disposizioni di tale direttiva, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di quest'ultima, nel rispetto della Convenzione di Istanbul, anche se taluni Stati membri, tra cui la Repubblica di Bulgaria, non hanno ratificato detta convenzione.

[...] 49. In secondo luogo, per quanto riguarda la prima condizione di identificazione di un «determinato gruppo sociale», prevista all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), primo comma, della direttiva 2011/95 e rammentata al punto 40 della presente sentenza, vale a dire quella di condividere almeno uno dei tre aspetti identificativi di cui a tale disposizione, occorre rilevare che il fatto di appartenere al sesso femminile costituisce una caratteristica innata ed è, di conseguenza, sufficiente a soddisfare tale condizione.

[...] 52. In terzo luogo, per quanto riguarda la seconda condizione di identificazione di un «determinato gruppo sociale», relativa alla «identità distinta» del gruppo nel paese d'origine, si deve rilevare che le donne possono essere percepite in modo diverso dalla società circostante e può essere riconosciuta loro un'identità distinta in tale società, in ragione, in particolare, di norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro paese d'origine.

[...] 55. In quarto luogo, nei limiti in cui il giudice del rinvio chiede alla Corte se atti come quelli di cui al considerando 30 della direttiva 2011/95 possano essere presi in considerazione al fine di determinare l'identità distinta di un «gruppo sociale», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, si deve precisare che l'appartenenza a un determinato gruppo sociale deve essere constatata indipendentemente dagli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 9 di detta direttiva, di cui i membri di tale gruppo possono essere vittime nel paese d'origine.

56. Ciò nondimeno una discriminazione o una persecuzione subita da persone che condividono una caratteristica comune può costituire un fattore pertinente quando, al fine di verificare se sia soddisfatta la seconda condizione di identificazione di un gruppo sociale prevista all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, si deve valutare se il gruppo di cui trattasi risulti distinto alla luce delle norme sociali, morali o giuridiche del paese d'origine di cui trattasi. [...]

57. Di conseguenza, le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un «determinato gruppo sociale» [...], qualora sia accertato che, nel loro paese d'origine, esse sono, a causa del loro sesso, esposte a violenze fisiche o mentali, incluse violenze sessuali e

violenze domestiche.

58. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, le donne che rifiutano un matrimonio forzato, allorquando una tale prassi può essere considerata una norma sociale all'interno della loro società, o trasgrediscono una siffatta norma ponendo fine a tale matrimonio, possono essere considerate appartenenti a un gruppo sociale con un'identità distinta nel loro paese d'origine, se, a causa di tali comportamenti, esse sono stigmatizzate ed esposte alla riprovazione della società circostante che porta alla loro esclusione sociale o ad atti di violenza.

[...] 62. Alla luce della motivazione che precede, occorre rispondere alle prime tre questioni dichiarando che l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, sulla base delle condizioni esistenti nel paese d'origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», come «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne di tale paese nel loro insieme quanto gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare.

63. Con la sua **quarta questione**, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che esso impone, qualora un richiedente alleggi il timore di essere perseguitato, nel suo paese d'origine, da soggetti non statuali, che sia stabilito, in tutti i casi, un collegamento tra gli atti di persecuzione e almeno uno dei motivi di persecuzione menzionati all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva.

[...] 66. [...] il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone che sia stabilito un collegamento tra i motivi di persecuzione [...], o tra tali motivi di persecuzione e la mancanza di protezione, da parte dei «soggetti che offrono protezione», contro tali atti di persecuzione commessi da «soggetti non statuali».

67. Pertanto, in presenza di un atto di persecuzione perpetrato da un soggetto non statale, la condizione stabilita all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 è soddisfatta qualora tale atto si basi su uno dei motivi di persecuzione menzionati all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva, quand'anche la mancanza di protezione non si basasse su tali motivi. Si deve ritenere che tale condizione sia soddisfatta anche qualora la mancanza di protezione si basi su uno dei motivi di persecuzione menzionati in quest'ultima disposizione, quand'anche l'atto di persecuzione perpetrato da un soggetto non statale non si basasse su tali motivi [...]

70. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, qualora un richiedente alleggi il timore di essere perseguitato nel suo paese d'origine da soggetti non statuali, non è necessario stabilire un collegamento tra uno dei motivi di persecuzione menzionati all'articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva e tali atti di persecuzione, se può essere stabilito un tale collegamento tra uno di detti motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti da parte dei soggetti che offrono protezione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva.

71. Con la sua **quinta questione**, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «danno grave» ricomprende la minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, e che tale nozione può quindi condurre al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria [...]

74. L'articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95, letto alla luce del considerando 34 di quest'ultima, qualifica come «danno grave» «la pena di morte o l'essere giustiziato» e «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine».

75. Tale articolo 15, lettera a), fa riferimento a danni che provocano la morte della vittima,

mentre detto articolo 15, lettera b), fa riferimento ad atti di tortura, indipendentemente dal fatto che tali atti ne provochino o meno la morte. Dette disposizioni non stabiliscono, invece, alcuna distinzione a seconda che il danno sia commesso da un soggetto statale o da un soggetto non statale.

76. Inoltre, tenuto conto dell'obiettivo dell'articolo 15, lettera a), della direttiva 2011/95 [...], qualora una donna corra un rischio effettivo di essere uccisa da un membro della sua famiglia o dalla sua comunità a motivo della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, un siffatto danno grave deve essere qualificato come rientrante nell'«essere giustiziato», ai sensi di tale disposizione.

77. Qualora, invece, gli atti di violenza ai quali una donna rischia di essere sottoposta a motivo della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, non abbiano come probabile conseguenza la morte di quest'ultima, tali atti devono essere qualificati come tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante [...]

80. Alla luce della motivazione che precede, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l'articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «danno grave» ricomprende la minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, e che tale nozione può quindi condurre al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), di tale direttiva.

5. CONCLUSIONI

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 [...], deve essere interpretato nel senso che:

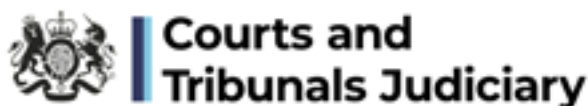
sulla base delle condizioni esistenti nel paese d'origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», come «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne di tale paese nel loro insieme quanto gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare.

L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 [...], deve essere interpretato nel senso che:

qualora un richiedente alleghi il timore di essere perseguitato nel suo paese d'origine da soggetti non statuali, non è necessario stabilire un collegamento tra uno dei motivi di persecuzione menzionati all'articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva e tali atti di persecuzione, se può essere stabilito un tale collegamento tra uno di detti motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti da parte dei soggetti che offrono protezione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva.

L'articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 [...], deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «danno grave» ricomprende la minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, e che tale nozione può quindi condurre al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), di tale direttiva.



SENTENZA DELL'UPPER TRIBUNAL - REGNO UNITO

(Immigration and Asylum Chamber)

29 febbraio 2024

Causa UI-2023-003765

Testo integrale consultabile qui: <https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/ui-2023-003765>

Argomento: Accertamento della nazionalità per persone con collegamenti in Etiopia ed Eritrea

1. PARTI: E.G. CONTRO SECRETARY OF STATE FOR HOME DEPARTMENT

2. IL FATTO:

(...)

3. Il ricorrente – che si dichiara cittadino eritreo nato nel 1992 - è arrivato nel Regno Unito il 22 gennaio 2015 ed ha chiesto asilo, affermando di essere nato in Etiopia e di avervi vissuto fino all'età di 6 anni, per poi essere espulso in Eritrea assieme al padre. Il padre sarebbe stato immediatamente reclutato nell'esercito, affidando il ricorrente alle cure di uno zio in Assab. Nell'ottobre 2004, quando aveva circa 12 anni, il ricorrente sarebbe stato riportato in Etiopia da due cugini maggiori, i quali partivano perché avevano ricevuto la cartolina di precetto. Il ricorrente avrebbe quindi finito per stabilirsi in Etiopia con una zia per circa 9 anni, frequentandovi la scuola. Nel 2013 la zia ed il di lei marito, per quanto dedotto, decisero di emigrare in America, mentre il ricorrente lasciò l'Etiopia per il Sudan, per poi raggiungere la Libia e di lì l'Europa. Il ricorrente rivendica un fondato timore di ritornare in Eritrea perché vi sarebbe perseguitato a causa di opinioni politiche attribuite, in quanto non vuole prestare il servizio militare.

4. L'amministrazione resistente rigettò la domanda con provvedimento in data 9 giugno 2016, senza nulla obiettare alle dichiarazioni dettagliate che il richiedente aveva reso in relazione all'Eritrea rispondendo alle numerose domande postegli nel corso dell'intervista. L'amministrazione resistente aveva tuttavia evidenziato che il richiedente parlava poco il tigrino, lingua nazionale dell'Eritrea, per poi concludere come di seguito:

(...) si osserva inoltre che il richiedente è rientrato in Etiopia e vi ha vissuto per 9 anni senza problemi. (...) e quindi vi ha vissuto in totale per circa 16 anni. Nel corso dell'intervista personale, è stato portato all'attenzione del richiedente il fatto che la legge etiopica di cittadinanza prevede che una persona possa chiedere la cittadinanza dell'Etiopia se ha raggiunto la maggiore età, ha vissuto nel paese per almeno 4 anni, è in grado di esprimersi in una delle lingue nazionali (nel suo caso l'amarico), ha una fonte di reddito, ha una buona condotta e non ha riportato condanne penali, e che alla luce di ciò avrebbe potuto recarsi in Etiopia per evitare i rischi dedotti in Eritrea.

Tenuto conto dei 16 anni vissuti complessivamente in Etiopia, si ritiene poco probabile che il richiedente non abbia colto l'opportunità di regolarizzare la propria posizione di soggiorno facendo domanda di cittadinanza in base alla legge etiopica. La riluttanza del richiedente nel prendere contatti con l'ambasciata etiopica per ottenere una conferma dell'assenza di cittadinanza comporta dubbi sulla credibilità dell'affermazione di essere un cittadino dell'Eritrea")

5. Il ricorrente presentò ricorso avverso tale decisione davanti al First-tier Tribunal; che con una pronuncia in data 4 aprile 2016 (giud. Clough) rigettò l'impugnazione. Il Giudice osservò che le il richiedente aveva adeguatamente sostanziato la (propria) vita in Eritrea, ma non aveva assolto

il proprio onere della prova in relazione alla propria cittadinanza:

“Il fattore decisivo in merito alla domanda del richiedente è che egli è stato in grado di vivere ad Addis Abeba con la propria zia e frequentare la scuola per nove anni. Il fatto che sia stato in grado di fare ciò fino alla fine del 2013 non corrobora l’affermazione dell’istante di essere un cittadino eritreo o il fatto di essere percepito come tale dalle autorità etiopi”.

6. Il 22 aprile 2019 il ricorrente presentò una nuova domanda di asilo davanti all’Home Office, affermando di essere in possesso di nuovo materiale, idoneo ad attribuire alla sua domanda prospettive realistiche di successo. Tale materiale includeva”

- i) Una tessera identificativa per rifugiati (‘Refugee ID card’) rilasciata dalla State of Eritrea Commission for Refugee Affairs, recante indicazione del fatto che il richiedente era stato espulso assieme al padre via Assab dal “*regime Wayane (TPLF)*” (...);
- ii) Una perizia a firma O. A. che confermava che la tessera era verosimilmente autentica;
- iii) Una lettera degli anziani della Comunità eritrea in Lambeth in cui si afferma che, avendo essi interrogato il richiedente, ritengono che questi sia cittadino eritreo così come afferma. (...) Gli anziani avrebbero interrogato il richiedente su specifici aspetti culturali della vita in Eritrea e condotto verifiche presso la diaspora e ad Assab, e concludevano che il richiedente e la sua famiglia provenivano da Assab;
- iv) Una lettera dello zio del richiedente, che conferma la documentazione presentata dal medesimo (...);
- v) una dichiarazione del richiedente e del suo amico (...), che affermano di essere andati insieme alla ambasciata etiope per tentare di ottenere documentazione attestante la nazionalità etiope;
- vi) Fotografie del richiedente e del sig. (...) davanti all’ambasciata etiope.

7. L’amministrazione resistente, pur avendo accettato che tali documenti creavano una ragionevole possibilità di successo, respinse comunque la domanda, affermando che il richiedente non aveva provato di non essere etiope.

8. Quando la causa a giugno 2023 arrivò davanti al First-Tier Tribunal (giud. Hanbury), le parti si trovarono d’intesa sul fatto che la principale questione controversa fosse la cittadinanza del ricorrente. Se infatti il ricorrente fosse stato etiope, la sua domanda di asilo avrebbe dovuto essere rigettata, in quanto non aveva dimostrato, né invero affermato, di nutrire timori in caso di ritorno in tale paese. Se egli fosse stato invece eritreo, la sua domanda avrebbe dovuto avere invece esito positivo, in quanto era esposto a un rischio reale di persecuzione, essendosi sottratto alla leva militare.

9. Il Giudice Hanbury indicò come punto di partenza della propria analisi la decisione del giudice Clough (sulla prima domanda), per poi procedere ad analizzare il materiale prodotto con la nuova domanda;

10. In merito alla tessera identificativa per rifugiati, il Tribunale ha affermato

33. Colpisce il fatto che la tessera sia datata 1999. Non è credibile che un documento così importante, ben precedente la decisione del giudice Clough, sia stato opportunamente mandato al richiedente solo nel 2019 o 2020 (..) Una singolare caratteristica della tessera è che descrive la lingua madre del richiedente come “tigrino” – una lingua di cui il richiedente ha una conoscenza limitata. Risulta implausibile che lo zio del richiedente abbia avuto conoscenza sufficiente del tigrino per identificare l’importanza del documento, e nessuna spiegazione idonea è stata data in merito alla discrepanza relativa alla lingua madre.

11. Il Tribunale non ha attribuito alcuna importanza alla perizia del sig. Ahmed, ritenendo non chiaro quali competenze avesse per asseverare il documento. La rilevanza della lettera della Comunità eritrea di Lambeth è contestata, sull’assunto che tutte le informazioni su cui essa si è basata “*devono essere state fornite dallo stesso ricorrente*”. (...)

12. La decisione quindi conclude:

Il fatto che il richiedente abbia fatto un tiepido tentativo di ottenere la cittadinanza o la residenza etiope presentando una richiesta all'ambasciata non è contestato dalla parte resistente. È contestato invece che il richiedente abbia presentato elementi sufficienti per sostanziare la sua domanda. Dato che la conclusione già raggiunta dal giudice Clough è che sarebbe stato suo onere fornirli, non si rinviene nulla nel materiale fornito in questa sede per giustificare una diversa conclusione. (...)

Il richiedente non ha reso un resoconto credibile, per le ragioni esposte dal Giudice Clough. Dopo aver valutato i nuovi elementi (...) il suo racconto resta non credibile e si conclude che il medesimo non è un vero rifugiato.

3. IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE

13. (...) La decisione deve essere annullata, per le seguenti ragioni.

14. Prima di passare ai singoli motivi di appello, occorre osservare che la decisione del Tribunale appellata è inficiata da un vizio di fondo: il giudice Hanbury è partito dall'assunto che il ricorrente non fosse un testimone attendibile (...) avendo l'impressione che tale fosse anche stata la conclusione del giudice Clough (...)

15. Il Giudice Clough, tuttavia, non aveva mai detto questo. (...) il solo punto controverso era se i lunghi periodi che il richiedente, per sua ammissione, aveva trascorso in Etiopia attribuissero o meno diritto alla cittadinanza etiope.

16. Tenendo presente ciò, le conclusioni sui singoli motivi di appello sono le seguenti.

17. Con Il primo motivo si deduce l'irragionevolezza delle conclusioni del Tribunale in merito alla tessera identificativa per rifugiati. Tale motivo sarà esaminato congiuntamente al secondo, che riguarda l'approccio del Giudice rispetto alla perizia del sig. A..

18. Il Giudice ha indicato una serie di ragioni per concludere che la tessera non sarebbe genuina ed ha rigettato la idoneità della perizia del sig. A. a dimostrare il contrario sull'assunto che il suo autore non avrebbe le competenze occorrenti per rendere tale opinione, ma avrebbe agito piuttosto da "sostenitore" del ricorrente. La difesa del ricorrente osserva che, nella lettera di diniego datata 10 settembre 2020, l'amministrazione resistente aveva espressamente accettato che il sig. A. fosse un esperto. Lo stesso sig. A. aveva riportato nel testo della sua perizia le ragioni per le quali egli si considerava qualificato per pronunciarsi sulla tessera, e il giudice non le ha confutate in modo puntuale (...)

19. Come osservato innanzi, costituisce un assunto erroneo da parte del Giudice, ed in una misura anche dell'autore della lettera di diniego del 2020, che il caso avesse sollevato [nel corso della prima domanda] problemi di credibilità. (...) All'udienza davanti al Giudice Hanbury la parte resistente aveva espressamente affermato che "*in relazione alla origine, si accetta che il richiedente abbia vissuto in Eritrea ma non che sia un cittadino di tale paese*" (...). Nella propria analisi sulla tessera di identificazione, il Tribunale omette di riconoscere l'importanza di tale aspetto.

20. Quali ragioni per le proprie conclusioni, il Tribunale si limita ad osservare che la tessera è datata 1999 ed è dunque precedente alla decisione del giudice Clough (...). Osserva anche che il timbro postale è illeggibile, il che è anche corretto, ma non incoerente con l'assunto del richiedente di aver ottenuto la tessera solo grazie all'intervento di un amico e della sua famiglia (...). In ogni caso, il Tribunale non trae alcuna conclusione dalle proprie stesse osservazioni. Passando avanti, il Tribunale descrive come "curiosa" l'indicazione nella tessera del tigrino come lingua madre del richiedente. Non si comprende perché ciò sarebbe curioso, dato che il richiedente era un bambino piccolo quando il documento, venne rilasciato (...). Non risulta che sia mai stato un punto controverso che i genitori del ricorrente fossero di etnia tigrina. Il tribunale dice anche: "*Risulta implausibile che lo zio del richiedente abbia avuto conoscenza sufficiente del tigrino per identificare l'importanza del documento, e nessuna spiegazione idonea è stata*

data in merito alla discrepanza relativa alla lingua madre”.

21. Francamente è difficile comprendere cosa ciò voglia dire. (...) non vi è alcuna prova di quale lingua parlasse lo zio, ma più o meno tutti i rifugiati che vivono in qualsiasi parte del mondo sanno quale aspetto abbiano i documenti di soggiorno. Solo a questo punto il Tribunale si occupa della perizia del sig. Ahmed, che ovviamente ritiene che la tessera sia genuina, osservando.

“Non si vede come l’esperto possa concludere, con qualsiasi grado di verosimiglianza, che il documento fornito sia autentico. Il Dr. O. A. sembra avere una limitata competenza professionale per autenticare documenti come quelli sottopostogli dai difensori del richiedente. Riconosce egli stesso la limitatezza delle risorse di cui dispone per svolgere l’incarco. Più che un vero esperto (...) le sue qualificazioni si limitano essenzialmente al fatto di essere profondamente coinvolto in questioni attinenti all’Eritrea”.

22. Con il dovuto rispetto, tale considerazione non costituisce una equa analisi della esperienza professionale del sig. Ahmed. Il sig. A. è avvocato e ricercatore, ha in passato ricoperto il ruolo di *Senior Legal Strategy Officer* presso la *Equality and Human Rights Commission*. Attualmente, egli è consulente presso la organizzazione *Africa Legal Control Risks Ltd*, che fornisce report e opinioni sia per enti privati che per il Governo britannico, le Nazioni Unite, il Governo del Kenya e le agenzie umanitarie. (...) Per quanto riguarda la autenticazione di documenti, spiega che la sua metodologia include la accurata disamina dei documenti, la verifica della loro struttura e composizione, seguita dal suo confronto con documenti simili rilasciati dalla stessa giurisdizione e l’uso dei suoi contatti consolari, diplomatici e nella società civile nel corso del processo di verifica. (...)

24. Ne consegue che non occorre esaminare più in dettaglio gli ulteriori motivi di ricorso (...). Ci si limita ad osservare che la svalutazione, da parte del Tribunale, della lettera degli anziani eritrei a Londra non era giustificata, né coerente con una lettura adeguata del documento (...)

25. Per tali ragioni la decisione del giudice Hansbury è stata annullata (...)

Alla luce di quanto precede, le uniche questioni residue nel presente appello sono le seguenti:

- i) Il ricorrente, in considerazione delle informazioni da egli fornite (nascita, residenza, frequenza scolastica), avrebbe normalmente diritto alla cittadinanza eritrea?
- ii) Ha o meno rilevanza, a tale fine, la circostanza che il ricorrente sia stato espulso da bambino verso l’Eritrea?
- iii) Alla luce dei punti (i) e (ii), ha il ricorrente fatto un sincero sforzo per ottenere il riconoscimento della cittadinanza etiopica dall’Ambasciata dell’Etiopia– vi è qualcos’altro che avrebbe potuto ragionevolmente fare?
- iv) v) Alla luce delle risposte in merito ai punti (i)-(iii) e del materiale disponibile, ha il ricorrente assolto il proprio onere della prova in merito al possesso della cittadinanza eritrea?

26. I legali dell’appellante hanno ora ottenuto un’ulteriore perizia in merito alle questioni susposte. (...)

28. Nell’esaminare tale perizia, si tiene conto di quanto di seguito affermato dall’amministrazione resistente:

la legge etiopica di cittadinanza prevede che una persona possa chiedere la cittadinanza dell’Etiopia se ha raggiunto la maggiore età, ha vissuto nel paese per almeno 4 anni, è in grado di esprimersi in una delle lingue nazionali (nel suo caso l’amarico), ha una fonte di reddito, ha una buona condotta e non ha riportato condanne penali.

29. L’esperta ha confermato che la legge etiopica (Proclamation on Ethiopian Nationality del 2003) prevede che la naturalizzazione sia possibile per un adulto che abbia, al momento della domanda, una “residenza stabile” e quattro anni di residenza in Etiopia, purché siano soddisfatti i seguenti, ulteriori requisiti (art. 5):

- capacità di comunicare in una qualsiasi delle lingue nazionali del paese;
- risorse economiche sufficienti e fonti legali di reddito;

- buona condotta e assenza di condanne penali;
- apolidia o dimostrata cessazione della precedente cittadinanza;
- giuramento di fedeltà;

30. L'esperta ha anche confermato che l'art. 3 della legge riconosce come cittadina etiope per discendenza qualsiasi persona di cui uno o entrambi i genitori siano cittadini etiopi. Secondo l'esperta, il ricorrente era certamente cittadino etiope alla nascita.

31. Il punto che l'Home Office ha tuttavia trascurato di considerare è il divieto di doppia cittadinanza (...) secondo cui una persona che acquista o mantiene qualsiasi cittadinanza diversa da quella etiope rinuncia volontariamente alla cittadinanza etiope (...). Alla luce dei fatti esposti, ed in particolare della tessera per rifugiati, è verosimile che le autorità ritengano che il ricorrente si sia trovato in tale situazione (...) al momento della propria espulsione verso l'Eritrea (...).

32. Circa la domanda presentata all'Ambasciata, l'esperta osserva che non vi è alcuna prova documentale sulla base della quale le autorità etiopi potrebbero accettare la cittadinanza etiope del ricorrente. Il ricorrente dovrebbe essere in grado di fornire prova del fatto che uno o entrambi i genitori erano etiopi, mentre l'unico documento di identità che possiede lo indica come rifugiato eritreo, la cui famiglia era stata espulsa dall'Etiopia (...). L'esperta evidenzia anche la irrilevanza della frequenza scolastica (...). L'esperta osserva infine che quanto riportato dall'Home Office nella decisione di diniego in merito al fatto che il ricorrente avrebbe potuto avviare il processo di naturalizzazione prima di partire nel 2013, in base ad un periodo di residenza di circa 16 anni e della propria conoscenza dell'amarico, è a tal punto congetturale da potersi considerare una mera fantasia. Per potersi naturalizzare, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare una residenza stabile di 4 anni come adulto e diversi altri requisiti – tutti legati alla possibilità di comprovare una residenza regolare in Etiopia, cosa che egli, in quanto persona già espulsa verso l'Eritrea, non sarebbe stato in grado di fare.

33. L'esperta, dunque, conclusivamente osserva che è già di per sé raro che chiunque riesca ad acquisire la cittadinanza etiope per naturalizzazione, e che è ancora più raro che vi riesca una persona di origine eritrea (...).

34. Il rappresentante dell'Home Office ha realisticamente accettato di non poter fornire alcuna prova per controbattere alle valutazioni dell'esperta, e non ha mosso obiezioni alla qualificazione professionale della stessa. (...). Ciò conduce alla conclusione che, in base al criterio dell'equilibrio delle probabilità, il ricorrente è in effetti cittadino eritreo, ed il suo appello deve conseguentemente essere accolto.

4. CONCLUSIONI

35. La decisione del First-tier Tribunal è annullata.

36. La decisione sul ricorso dell'interessato è pertanto sostituita come di seguito: l'appello è accolto per motivo di protezione internazionale”.



CORTE NAZIONALE DEL DIRITTO DI ASILO - FRANCIA

(Cour Nationale Du Droit D'asile)

20 marzo 2024

Decisione: 23057457

Testo integrale consultabile qui: (<http://www.cnda.fr/content/download/218779/2059915/version/1/file/23057457%20.pdf>)

Argomento: Situazione di violenza indiscriminata di intensità eccezionale in Darfur centrale, Sudan

1. PARTI: M.I. CONTRO OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (OFPRA)

2. IL FATTO

(...)

3. M.I., cittadino sudanese nato il 1° gennaio 1997, sostiene di temere di essere perseguitato o esposto a gravi danni, se tornasse nel suo Paese d'origine, dalle milizie Janjaweed e dalle autorità sudanesi nella sua regione d'origine, lo Stato del Darfur centrale. Sostiene di essere di etnia Borgo e di provenire dalla città di Abu Jaradil, nello Stato del Darfur centrale. Il 14 marzo 2013 è fuggito dal suo villaggio quando è stato attaccato dalle milizie Janjaweed. Si è rifugiato a Um Dukhun, dove ha lavorato in un mulino per un uomo di una tribù araba che commerciava con suo padre. Stanco della sua situazione e temendo per la sua sicurezza, ha lasciato il Sudan il 10 gennaio 2017. Dopo aver attraversato il Ciad, la Libia, dove ha vissuto per diversi anni, e poi l'Italia, è entrato in Francia il 4 luglio 2022.

3. LE RAGIONI DEL RICORSO:

Con un ricorso e una memoria depositati il 17 novembre 2023 e l'8 dicembre 2023, il sig. I., Pierot, ha chiesto alla Corte:

- 1°) di rinviare l'esame della sua domanda a un collegio;
- 2°) di annullare la decisione del 3 ottobre 2023 con cui il direttore generale dell'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA) ha respinto la sua domanda di asilo e di riconoscerlo come rifugiato o, in mancanza, di concedergli il beneficio della protezione sussidiaria;
- 3°) di condannare l'OFPRA al pagamento della somma di 1.500 euro ai sensi dell'articolo L. 761-1 del Codice di giustizia amministrativa.

Il sig. M.I. sostiene di temere di essere perseguitato o esposto a gravi danni se tornasse nel suo Paese d'origine, da parte delle milizie Janjaweed e delle autorità sudanesi, a causa della situazione della sicurezza nella sua regione d'origine, lo Stato del Darfur centrale. (...)

4. IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE

4. In primo luogo, le dichiarazioni precise e dettagliate prestate dal ricorrente durante udienza davanti alla Corte hanno permesso di stabilire che egli proveniva dallo Stato del Darfur centrale. Ha fornito informazioni sufficientemente dettagliate sulla sua località, Abu Jaradil, citando diverse località vicine alla sua, e sull'attacco al suo villaggio nella primavera del 2013, in cui hanno perso la vita suo padre e suo zio, durante un conflitto tra i Misseriya e i Salamat in quella

località. Ha inoltre fornito dettagli sulle sue condizioni di vita a Um Dukhun presso uno degli ex clienti del padre, per il quale aveva lavorato per diversi anni, e sulle difficoltà incontrate a causa della sua situazione di sfollato interno e della situazione di sicurezza prevalente nella regione.

5. In secondo luogo, il signor M.I. ha rilasciato dichiarazioni sulla sua origine etnica altalenanti e non sufficientemente dettagliate. In particolare, ha rilasciato dichiarazioni sommarie e incoerenti, sull'appartenenza al gruppo etnico Borgo, mentre nel modulo della richiesta di asilo aveva inizialmente indicato di appartenere al gruppo etnico Zaghawa. In ogni caso, non è stato in grado di fornire dettagli rilevanti e personalizzati sull'organizzazione, i costumi, lo stile di vita o il funzionamento gerarchico di questi gruppi etnici. Inoltre, non ha mai affermato di aver paura di tornare nel suo Paese d'origine a causa della sua etnia. Supponendo che egli appartenga al gruppo etnico Borgo, l'origine rivendicata davanti alla Corte, è chiaro dalla documentazione affidabile e pubblicamente disponibile, e in particolare da un rapporto dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) del luglio 2005, intitolato "*Return oriented Profiling in the Southern Part of West Darfur and corresponding Chadian border area*", che dall'inizio del conflitto in Darfur nel 2003, i Borgo hanno scelto di non schierarsi con i gruppi etnici non arabi che hanno preso parte alla ribellione contro l'esercito sudanese e le sue milizie paramilitari, e che quindi non sono sistematicamente presi di mira a causa delle opinioni politiche che potrebbero essere loro attribuite a favore dei gruppi armati ribelli in Darfur.

Di conseguenza, non è stato possibile stabilire il rischio di essere perseguitato a causa della sua presunta origine etnica Borgo, qualora facesse ritorno nel suo Paese d'origine.

6. Ne consegue che né i fatti addotti dal ricorrente, né i timori da lui espressi possono essere considerati accertati o fondati, né per quanto riguarda il citato articolo 1. A 2 della Convenzione di Ginevra, né per quanto riguarda il 1° e il 2° del citato articolo L. 512-1 del Codice dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d'asilo.

7. In terzo luogo, spetta al giudice dell'asilo, nel momento in cui riceve una domanda di protezione sussidiaria, stabilire d'ufficio se nella regione da cui proviene l'interessato esista una situazione di conflitto armato caratterizzata da violenza generalizzata di natura tale da costituire una minaccia grave, diretta e individuale per la sua vita o la sua persona se dovesse tornare nel suo Paese d'origine, ai sensi dell'articolo L. 512-1(3) del Codice dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d'asilo. Di conseguenza, la fondatezza della domanda di protezione del sig. M.I., il cui status di civile è stato accertato, deve essere valutata anche alla luce della situazione attualmente esistente nello Stato del Darfur centrale, da cui ha dimostrato, come indicato al punto 4, di provenire.

8. Dal 3° dell'articolo L. 512-1 del Codice dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d'asilo, deriva che l'esistenza di una minaccia grave, e individuale minaccia alla vita o alla persona di un richiedente la protezione sussidiaria non è soggetta alla condizione che il richiedente dimostri di essere specificamente preso di mira a causa di fattori specifici della sua situazione personale, quando il grado di violenza generalizzata che caratterizza il conflitto armato raggiunge un livello così elevato che vi sono seri e comprovati motivi per ritenere che un civile rientrato nel Paese o nella regione in questione correrebbe un rischio reale di essere soggetto a tali minacce per il solo fatto di esservi presente. La protezione sussidiaria può essere concessa anche se la regione in cui l'interessato intende tornare non è soggetta a tali violenze, sulla base del fatto che l'interessato non può recarvisi senza necessariamente attraversare un'area in cui il grado di violenza derivante dalla situazione di conflitto armato è tale che vi sono seri e comprovati motivi per ritenere che l'interessato sarebbe esposto, per il solo fatto di attraversare, anche temporaneamente, l'area in questione, a una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona. D'altra parte, quando il grado di violenza indiscriminata è inferiore, spetta al ricorrente dimostrare di essere specificamente colpito a causa di fattori specifici alla sua situazione personale (CGUE, 17 febbraio 2009, Elgafaji, n. C-465/07 - punti 35, 43 e 39 e CE, 9 luglio 2021, M. M., n. 448707).

9. Dalle stesse disposizioni, che recepiscono l'articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, di uno status uniforme per i rifugiati o per le persone ammissibili alla protezione sussidiaria, nonché il contenuto di tale protezione come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2021, CF, DN/Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), che la constatazione dell'esistenza di una siffatta minaccia non può essere subordinata alla condizione che il rapporto tra il numero di vittime nell'area interessata e il numero totale di individui nella popolazione di tale area raggiunga una determinata soglia, **ma richiede che** tutte le circostanze del caso specifico siano prese in considerazione nel loro complesso, in particolare quelle che caratterizzano la situazione nel Paese di origine del richiedente, ad esempio, oltre ai criteri quantitativi relativi al numero di vittime, l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate coinvolte, la durata del conflitto, l'estensione geografica della situazione di violenza o eventuali aggressioni intenzionali contro i civili da parte dei belligeranti.
(...)

In queste circostanze, lo Stato del Darfur centrale deve essere considerato, alla data della presente decisione, come interessato da una situazione di violenza indiscriminata di intensità eccezionale derivante da una situazione di conflitto armato interno o internazionale ai sensi dell'articolo L. 512-1(3) del Codice dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d'asilo.

15. Pertanto, il sig. M.I., che è un civile, correrebbe un rischio reale se dovesse tornare nel suo Paese e più specificamente nello Stato del Darfur centrale, per il solo fatto di essere lì presente, di essere sottoposto a una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona a causa di una violenza indiscriminata di intensità eccezionale che può estendersi alle persone indipendentemente dalla loro situazione personale e che deriva da una situazione di conflitto armato interno ai sensi del 3° dell'articolo L. 512-1 del citato Codice, senza potersi avvalere della protezione effettiva delle autorità. Il sig. M.I. ha quindi diritto a richiedere il beneficio della protezione sussidiaria.

5. Conclusioni

Articolo 1: La decisione del Direttore generale dell'OFPRA del 3 ottobre 2023 è annullata.

Articolo 2: La protezione sussidiaria è concessa al sig. M.I. [...]



Parte 2

CORTE DI CASSAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE

<https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>

1. QUESTIONI PROCEDURALI

Corte di Cassazione, Sez. II Civ., Ord. n. 2479 del 2024

Data di pubblicazione: 26 gennaio 2024

ARGOMENTO

Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

MOTIVI DI RICORSO

Non disponibili

SECONDO LA CORTE

Il ricorso è inammissibile perché non contiene la certificazione della data di rilascio della procura rilasciata da XXX. al difensore XXXX; l'art. 35 bis, comma 13, sesto periodo del D. Lgs 28 gennaio 2008, n.25 prevede che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato» e «a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima»; come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza del 1 giugno 2021, n. 15177, tale norma richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di «inammissibilità del ricorso» nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente;

(...)

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 13 del 2022, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, sesto periodo del D. Lgs 28 gennaio 2008, n.25, censurato per violazione degli artt.3,10, 24,111 e 117, comma 1, Cost, quest'ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, par. 11, della direttiva 2013/32/UE, agli artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE, nonché agli artt. 6, 13 e 14 CEDU, nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita dallo straniero richiedente asilo, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla notificazione del decreto impugnato, onerando il difensore di certificare la data del rilascio della procura, oltre l'autografia della sottoscrizione della stessa. Secondo il giudice delle leggi, si tratta di un onere (quello della certificazione anche della data della procura) che è strumentale al rispetto della generale regola processuale di necessaria posteriorità della procura speciale e che si iscrive, come prescrizione questa sì speciale, ma non irragionevole, nel più ampio obbligo di lealtà del difensore. L'onere, poi, non è tale da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. Il rafforzamento indiretto dell'osservanza di una rego-

la processuale, in sé non posta in discussione (quella della necessaria posteriorità della procura speciale), non restringe gli spazi di tutela giurisdizionale, né ridonda in un adempimento solo formale che possa inficiare la garanzia del giusto processo, stante la finalità non irragionevole perseguita dalla norma. Infine, non è ravvisabile il contrasto con i parametri interposti, europei e convenzionali, atteso che le tutele assicurate dal diritto europeo non risultano più estese di quelle dell'ordinamento nazionale (sentt. nn. 44, 121 del 2016, 199, 269 del 2017, 271 del 2019, 58, 80 del 2020, 182 del 2021);

nel caso di specie, la procura speciale autenticata dal difensore risulta rilasciata su foglio separato allegato materialmente al ricorso e reca la data della sua redazione (26.8.2019) ma non indica il provvedimento impugnato, né contiene la certificazione della data di rilascio della procura rilasciata da XXX al difensore XXX

LA DECISIONE

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, Sez. 7 Pen., ord. n. 8462 del 2024
Data di pubblicazione: 27 febbraio 2024

ARGOMENTO

Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

MOTIVI DI RICORSO

Primi tre motivi di ricorso

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 19 D.Lvo 286/1998 per radicamento nel territorio dello Stato e circa l'omessa motivazione in merito alla richiesta di essere ammesso alla Protezione Internazionale

SECONDO LA CORTE

Rilevato che dagli atti risulta che il permesso di soggiorno è scaduto e che non è stato rinnovato;
Rilevato che a fronte della mancanza di un valido titolo il ricorrente, che peraltro non ha adeguatamente documentato la sussistenza di eventuali condizioni ostative all'espulsione, può essere espulso ai sensi dell'art. 13 TUI;

Rilevato che la richiesta di protezione internazionale è pendente e dagli atti risulta comunque che il ricorrente non ha titolo per il riconoscimento della stessa;

Rilevato altresì che dagli atti risulta che il 26/8/2023 il condannato è stato scarcerato perché la pena era interamente espiata;

Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato, seppure sintetica, non è manifestamente illogica né risulta alcuna violazione di legge;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa [sede];

LA DECISIONE

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. N. 5657 del 2024
Data di pubblicazione: 04 marzo 2024

ARGOMENTO

Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

MOTIVI DI RICORSO**Primo motivo**

Secondo il ricorrente, il Giudice di pace ha omesso di pronunciarsi sul motivo relativo all'ingresso sul territorio nazionale (...) al fine di presentare la domanda di asilo, implicitamente rifiutata dalla Questura di Roma con contestuale emissione e notifica del decreto di espulsione – Violazione o falsa applicazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., di quanto disposto dall'art. 18 D.Lgs. n. 150/2011, dagli artt. 10, 13 co. II lett. A), 19 del D.Lgs. n. 286/98 e dagli artt. 3, 10 co. II bis del D. Lgs. n. 142/2015.

Secondo motivo

Il ricorrente deduce che il Giudice di pace, a fronte del primo motivo di ricorso volto a censurare la violazione di un diritto di matrice costituzionale dell'odierno ricorrente, si è limitato a dare atto della mancanza di prova in merito al tentativo (...) di presentare domanda di protezione internazionale - Violazione art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 ed art. 210 e 702 bis c.p.c. in relazione agli artt. 6, 7, 10, 16, 17 e 18 del D.Lgs n. 25/08; artt. 9 e 14 D. Lgs. n. 142/15, nonché degli artt. 19 del D.Lgs. n. 286/98, art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, nonché 2 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.), in relazione agli artt. 10 e 117 della Costituzione (Direttive n. 2013/32/UE, art. 8, n. 2013/33 c.d. nuova "direttiva accoglienza", nonché direttiva 2013/32/UE).

Terzo motivo

Si censura l'impugnata ordinanza per motivazione apparente, non essendo dato comprendere il percorso argomentativo sotteso al negativo convincimento del giudice del merito in relazione alle deduzioni ed argomentazioni dell'odierno ricorrente – Violazione art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - art. 18 D. Lgs. nr. 150/11, artt. 10, comma 2, lett. b) e 19 del D. Lgs. nr. 286/98, artt. 132, 4 comma e 156 c.p.c. ed art. 118 disp. att. al c.p.c. in relazione agli artt. 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2013/32/UE ex art. 360.

Quarto motivo

Si ritiene che la impugnata decisione concreti, comunque, la violazione del principio del non-refoulement, avendo l'adito Giudice di Pace circoscritto l'ambito cognitivo devolutogli con il secondo motivo di ricorso alla mancata prova della presentazione della domanda di protezione Internazionale - Violazione art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - art. 19 del D. Lgs. nr. 286/08, art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 ed art. 3 della C.E.D.U.

SECONDO LA CORTE

[...] I motivi da trattare congiuntamente, per connessione, sono inammissibili. Il ricorso risulta infondato perché non si ravvisa alcuna omessa pronuncia, né una motivazione apparente poiché il Giudice di pace si è pronunciato ed ha affermato in maniera sintetica, ma chiara che "il ricorrente nulla ha provato né chiarito in ordine all'asserito "tentativo" di presentazione della domanda di protezione internazionale". Va rammentato, in proposito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata

dal giudice di merito (Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n. 5987/2021).

Nel ricorso non risultano svolte censure circostanziate e la stessa sollecitazione alla cooperazione istruttoria appare del tutto generica, perché non indica nemmeno su cosa avrebbe potuto essere esercitata.

[...] È stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360 c.p.c., primo comma, n.3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 640/2019). Ne discende l'inammissibilità dei motivi di ricorso sotto questo profilo.

LA DECISIONE

La Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. 1 Civ., Ord. n. 6000 del 2024
Data di pubblicazione: 06 marzo 2024

ARGOMENTO

Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

MOTIVI DI RICORSO

Primo motivo

Il Giudice di pace di Perugia avrebbe adottato l'ordinanza qui impugnata omettendo del tutto di motivare in ordine ai vizi del provvedimento prefettizio denunciati con la presentazione del ricorso. Il provvedimento impugnato - aggiunge il ricorrente - sarebbe contrario all'art. 5 della direttiva 2008/115/CE, in quanto violativo del principio di non refoulement - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3 e 4, c.p.c. - art. 5 della direttiva 2008/115/CE.

Secondo motivo

Il Giudice di pace avrebbe adottato l'ordinanza di rigetto del ricorso oppositivo di nuovo omettendo di pronunciarsi in ordine ai vizi del provvedimento prefettizio denunciati nel ricorso stesso, e ciò con particolare riferimento alla dedotta violazione dell'art. 5 del DL n. 2/2021 - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. - art. 13 comma 2 lett. a del d.lgs 286/1998

Terzo motivo

Osserva inoltre il ricorrente che il provvedimento di inammissibilità emesso dalla commissione territoriale di Firenze era stato notificato contestualmente al decreto prefettizio di espulsione e

all'ordinanza del questore di allontanamento dal territorio nazionale, con evidente lesione del diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Carta costituzionale - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. - art. 35 bis, 4 comma, del D. Lgs. n. 25/2008 - art. 24 Costituzione.

Quarto motivo

Evidenzia il ricorrente che il provvedimento impugnato non avrebbe in alcun modo scrutinato la ricorrenza dei requisiti ostativi all'espulsione previsti dal predetto art. 19, con violazione evidente del principio di non refoulement e che avrebbe applicato un termine incongruo per l'esecuzione del rimpatrio. - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. - art. 19, del D. Lgs. n. 25/2008 – Direttiva 115/2008

Quinto motivo

il Giudice di pace di Perugia sarebbe pervenuto all'ordinanza di rigetto del ricorso omettendo del tutto di motivare in ordine ai vizi del provvedimento prefettizio (...) nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si era censurato il decreto espulsivo anche per non aver, erroneamente, ritenuto concedibile il permesso di soggiorno per motivi umanitari e/o protezione speciale. - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. – art. 11 co. 1 lett c ter d.p.r. 394/99.

SECONDO LA CORTE

Primo motivo

Il motivo di ricorso, così proposto, risulta all'evidenza inammissibile in ragione della sua genericità di formulazione, in quanto neanche spiega ove la questione in esame e di cui si denuncia l'omesso esame fosse stata proposta nel giudizio di merito e perché, quanto alla denunciata violazione di legge,

neanche censura le rationes decidendi del provvedimento impugnato, per come sopra ricordate. Ed invero, il ricorrente non spiega in alcun modo come sia stato violato il predetto principio di non refoulement, limitandosi solo a denunciare tale violazione nel motivo di ricorso qui in esame, senza neanche preoccuparsi di censurare la ragione fondante del provvedimento espulsivo, e cioè che, dopo il rigetto della domanda di asilo e di quella reiterata (successivamente presentata), il ricorrente non aveva più un legittimo titolo di permanenza sul territorio nazionale, circostanza quest'ultima di per sé sufficiente a legittimare il prefetto all'adozione del provvedimento qui di nuovo contestato.

(...) va spiegato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023).

Secondo motivo

Anche il secondo motivo è inammissibile. (...) le relative censure sono inammissibili in ragione della loro evidente novità di prospettazione, posto che dalla lettura del provvedimento impu-

gnato non emerge la loro deduzione nel corso del giudizio di merito. (...) Nel resto le doglianze prospettano profili di illegittimità del provvedimento impugnato che, da un lato, risultano etra-
nee alle rationes decidendi sopra illustrate in premessa e, dall'altro, risultano anche poco com-
prendibili, posto che appare circostanza neanche controversa quella secondo cui il richiedente
era entrato in Italia "sottraendosi ai controlli di frontiera", così legittimando, ai sensi dell'arti-
colo 13, comma 2 lett. a del T.U.I., l'adozione del provvedimento espulsivo, in assenza di altro
titolo legittimante la permanenza sul territorio nazionale.

Terzo motivo

Anche il terzo motivo è in realtà inammissibile, in ragione della evidente novità delle questioni
prospettate che risultano essere proposte per la prima volta in questo giudizio di legittimità.

Quarto motivo

Il motivo qui in esame è inammissibile per le medesime ragioni già esposte in relazione al se-
condo motivo. Ed invero, le questioni prospettate risultano formulate per la prima volta innanzi
a questa Corte di legittimità, non emergendo la loro deduzione nel provvedimento impugnato
e non chiarendo il ricorso introduttivo ove le stesse fossero state prospettate innanzi al giudice
del merito.

Quinto motivo

Anche il quinto motivo è inammissibile per le medesime ragioni già evidenziate, (...) stante
la evidente genericità di formulazione delle relative doglianze (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
28072 del 14/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023, cit. supra).

LA DECISIONE

Alla luce delle considerazioni sovraesposte il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 7303 del 2024
Data di pubblicazione: 19 marzo 2024

ARGOMENTO

Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

MOTIVI DI RICORSO

Primo motivo

sarebbe difettata la notificazione del provvedimento con cui la Commissione Territoriale per
il Riconoscimento della Protezione Internazionale gli aveva rigettato la domanda (...). Detto
provvedimento – precisa il ricorrente - sarebbe stato prodotto dalla Questura nel processo *illo
tempore* pendente presso il Giudice di Pace di Milano e da tale documento si sarebbe evinto
come la relata di notifica non fosse stata neanche compilata e fosse stato comunque omesso
ogni procedimento di notificazione. - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. - art. 11, del D.
Lgs. n. 25/2008 – art. 6 D.L. 13/2017 convertito con Legge 46/2017.

Secondo motivo

Si ritiene da parte del ricorrente che nel caso in esame sussisterebbero i presupposti legittimanti
la concessione dell'asilo politico in suo favore - Violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ., violazione dell'art. 13 comma 3 dlgs. 286/1998, degli artt. 10 comma 4 e 19
dlgs. 286/1998 e dell'art. 3 dlgs. 251/2007 in relazione all'art. 360 comma 1 numero 3) c.p.c.

Terzo motivo

il provvedimento impugnato avrebbe dovuto prendere in esame la sussistenza, nel caso di spe-
cie, dei requisiti di fatto per la concessione della protezione sussidiaria - Violazione dell'art.

360, co. 1, n. 3 c.p.c. - art. 13 comma 3 d.lgs. art. 10 comma 4 e art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998 – artt. 3 e 14 del D. Lgs. n. 251/2007 - art. 8 CEDU.

Quarto motivo

vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento con conseguente nullità dello stesso – Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

SECONDO LA CORTE

Primo motivo

Il motivo così articolato è all'evidenza inammissibile in ragione della novità della questione prospettata che, in difetto di indicazione di quale fosse stato l'atto difensivo attraverso il quale la doglianza sarebbe stata introdotta nel dibattito processuale innanzi al giudice del merito, deve ritenersi proposta per la prima volta in questo giudizio di legittimità e peraltro con modalità di deduzione non autosufficienti.

Secondo e terzo motivo

Il secondo e terzo motivo (...) sono inammissibili perché, nel vano tentativo di far svolgere innanzi a questa Corte di legittimità una ripetizione del giudizio sul fondamento dei presupposti applicativi della protezione internazionale – trascura di prendere in considerazione che tale richiesta di protezione era stata rigettata dalla Commissione territoriale con statuizione neanche impugnata con ricorso giurisdizionale, con la conseguenza che le predette deduzioni difensive risultano del tutto irricevibili in questo giudizio di legittimità ove le stesse risultano anche presentate per la prima volta, in assenza di una precisa indicazione di quale fosse l'atto difensivo attraverso il quale le dette eccezioni sarebbero state proposte innanzi al giudice di pace.

Quarto motivo

Anche il quarto motivo è inammissibile perché solo genericamente formulato, senza la indicazione, cioè, di quali erano stati i temi di indagine trascurati dal giudice del merito, tali da rendere il provvedimento impugnato privo di motivazione.

LA DECISIONE

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., ord interlocutoria. n. 5318 del 2024
Data di pubblicazione: 28 febbraio 2024

ARGOMENTO

Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla garanzia patrimoniale

MOTIVI DI RICORSO

Primi tre motivi

Mancata convalida del trattenimento disposto nei confronti di un richiedente asilo proveniente da un Paese considerato tra quelli di origine “sicuri” – Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla garanzia patrimoniale - Illegittimità della disapplicazione dell'art. 6 bis del D. Lgs. n. 142 del 2015.

Motivi dal quattro al sette

Dichiarazione di legittimo svolgimento della procedura accelerata.

SECONDO LA CORTE

[...] questa Corte, con ordinanze n. 3563-24 e 3562-24, ha sollevato questione pregiudiziale ai

sensi dell'art. 267 del TFUE in ordine al profilo “se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempa, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell'importo in unica soluzione determinato per l'anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell'ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”;

[...] la questione rileva anche nel presente giudizio, sicché è necessario attendere la decisione della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale.

LA DECISIONE

[...] La Corte, a Sezioni Unite, rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia.

In senso conforme: Cass., Sez. Unite, Civ., Ordinanza Interlocutoria n. 5319 del 28/02/2024; Cass., Sez. Unite, Civ., Ordinanza Interlocutoria n. 5321 del 28/02/2024; Cass., Sez. Unite, Civ., Ordinanza Interlocutoria n. 5330 del 28/02/2024.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., Ord. n. 5645 del 2024
Data di pubblicazione: 04 marzo 2024

ARGOMENTO

Sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale

MOTIVI DI RICORSO

Primo motivo

per avere il Giudice di Pace escluso l'operatività della predetta sospensione al procedimento di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione – Violazione art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 1 L. n. 742/1969.

Secondo motivo

Omissione di esame di fatto decisivo rappresentato dalla nota della Commissione per la protezione internazionale di Monza-Brianza con la quale si invitava il ricorrente a recarsi in questura di Monza per la notifica della nuova convocazione per l'audizione - Violazione art. 360 n. 5 c.p.c.

SECONDO LA CORTE

La Corte di Cassazione ritiene fondata la prima censura e in essa assorbita la seconda, richiamando la sua precedente giurisprudenza che, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, ricorda come al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione disciplinato dall'art. 13 del D.lgs. n. 286/1998 si applichi la sospensione dei termini nel periodo feriale, “non

rientrando tale procedimento tra quelli che ne sono esclusi ex art. 3 della L. n. 742/1969, norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica” (Cass. 25659/2010; Cass. 26968/2018; Cass. 30647/2022).

LA DECISIONE

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Monza.

Corte di Cassazione, Sez. II Civ., Ord. n. 2636 del 2024
Data di pubblicazione: 29 gennaio 2024

ARGOMENTO

Spese di lite

MOTIVI DI RICORSO

Primo motivo

Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sostiene il ricorrente P.M. che non avrebbe mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto - Violazione dell’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 136 cod. proc. civ.

Secondo motivo

la decisione gravata non avrebbe preso in considerazione l’attestazione redatta dal Direttore Amministrativo dell’Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. Né poteva gravarsi il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità – Violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. - art. 2697 cod. proc. civ. .

SECONDO LA CORTE

Primo motivo

Il ricorso è inammissibile per inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in quanto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa, circostanza che “non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, nonché delle vicende relative ai pregressi gradi di giudizio. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. L’art. 7 legge n. 25/2008, relativo alla concessione della protezione internazionale, stabilisce infatti che: «il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale», e l’art. 2 d.lgs. n. 142/2015 equipara la posizione del soggetto che manifesta la volontà di presentare domanda a quella del formale richiedente della stessa. Premesso che la manifestazione di volontà deve rivestire carattere di serietà e concretezza, nel caso di specie, il difensore ha esclusivamente documentato una richiesta di appuntamento presso gli Uffici della Questura: l’istanza di concessione della protezione internazionale non è quindi stata presentata dall’imputato, dal momento che gli atti depositati nel corso del giudizio constano solo di una corrispondenza tra il legale del xxx e la Questura di Padova per la fissazione di un appuntamento finalizzato a produrre la documentazione necessaria per formalizzare la domanda; richiesta di appuntamento peraltro avanzata solo due giorni prima dell’udienza, a fronte dell’avvenuta notifica del decreto di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza.

Secondo motivo

In ogni caso, il ricorso non supera lo scrutinio di cui all’art. 360 - bis n. 1) cod. proc. civ., aven-

do il Tribunale deciso la questione di diritto in modo conforme all'interpretazione di questa Corte, seppur con motivazione in parte da correggere nei termini che seguono.

Il Tribunale di Roma ha, infatti, concluso per la tardività dell'opposizione, sul presupposto che, pur essendo stata fornita la dimostrazione della comunicazione del decreto opposto all'Ufficio del Procuratore della Repubblica, sia pure con modalità diverse da quelle prescritte dal codice di rito, l'opponente non aveva dimostrato che il ricorso fosse stato proposto nei trenta giorni dalla conoscibilità dell'atto.

I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, criticano tale conclusione, negando la rilevanza che il giudice dell'opposizione ha assegnato alla trasmissione del fascicolo per il visto del PM.

LA DECISIONE

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. II Civ., Ord. n. 6864 del 2024
Data di pubblicazione: 14 marzo 2024

ARGOMENTO

Spese di lite

MOTIVI DI RICORSO

Primo motivo

“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione dell'art. 136 c.p.c.” si deduce che il ricorrente non ha mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto e che la decisione gravata si fonda sulle sole risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, che però non è in grado di attestare che l'atto sia stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di rito - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c.

Secondo motivo

“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”, in quanto la decisione impugnata non ha considerato l'attestazione redatta dal direttore amministrativo dell'ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata – Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. - art. 2697 c.p.c. .

SECONDO LA CORTE

Il Tribunale di Roma, con provvedimento pubblicato il 24 maggio 2022, ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposta, l'opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione reso dal Tribunale di Roma in favore dell'avvocato (...), per l'attività di difesa svolta in favore di un cittadino extracomunitario, nell'ambito di un procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Contro il provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma. (...) all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (cfr. Corte Cost. n. 106/2016). In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza e che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (si vedano Cass. n. 16893 del

2018, Cass. n. 32961 del 2019 e Cass. n. 5990 del 2020; arg. anche da Cass., sez. un., 5 ottobre 2022, n. 28975).

Nel caso in esame, a fronte del deposito del decreto di liquidazione in data 28/11/2018, il ricorso in opposizione fu presentato in data 19/12/2019, quando il termine di cui all'art. 327 c.p.c. era ormai ampiamente decorso.

LA DECISIONE

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.



2. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

2.1 ESPULSIONE AMMINISTRATIVA

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 2459 del 2024
Data di pubblicazione: 25 gennaio 2024

ARGOMENTO

Espulsione amministrativa _ Questioni procedurali

MOTIVI DI RICORSO

Primo motivo

il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione erroneamente in quanto era stata presentata domanda di protezione internazionale (domanda reiterata) - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. – artt. 5, co. 6, 19 D. Lgs. n. 286/1998 - artt. 10, 32 della Costituzione.

Secondo motivo

il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione ritenendo che il ricorrente fosse un soggetto pericoloso - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. – art. 13, co. 2, lett. c, D. Lgs. n. 286/1998.

Terzo motivo

il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione senza concedere il termine di partenza volontaria - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. – art. 13, co. 5, D. Lgs. n. 286/1998.

SECONDO LA CORTE

Primo motivo

In ordine al primo motivo di ricorso occorre considerare che la domanda reiterata di protezione internazionale non produce effetto sospensivo automatico della esecutività del precedente rigetto passato in giudicato tanto più che nella fattispecie il ricorrente nemmeno allega di aver chiesto la sospensiva al giudice della protezione internazionale: Il motivo è pertanto manifestamente infondato stante il rigetto implicito della generica censura relativa alla non illegittimità della presenza del ricorrente nel nostro paese.

Secondo motivo

Il secondo motivo è inammissibile. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (Sez. 1, n. 23423 del 27.7.2022, Sez. 1, n. 29148 del 21.12.2020; Sez. 6 - 1, n. 17070 del 28.6.2018). Tale valutazione è stata compiuta sia pure sinteticamente come risulta a pag. 5 del decreto impugnato.

Terzo motivo

Anche questo profilo è infondato. Non può infatti essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa nei confronti del cittadino straniero fondata su un pregresso rifiuto di permesso di soggiorno, solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, così come previsto dalla direttiva 115/2008/CE, in quanto tale mancanza, può incidere esclusivamente sulla misura coercitiva attuativa adottata per eseguire l'espulsione, ma non sulla legittimità del provvedimento espulsivo, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso

il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue altresì l'insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida (18743 del 2022).

LA DECISIONE

La Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. 1 Civ., Ord. n. 5921 del 2024
Data di pubblicazione: 05 marzo 2024

ARGOMENTO

Espulsione amministrativa _ Questioni procedurali _ *nullità del provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero*

MOTIVI DI RICORSO

Primo motivo

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “nullità dell’ordinanza per mancata traduzione del provvedimento nella lingua madre”. Deduce che il giudice di pace riteneva erroneamente sufficiente la traduzione in lingua inglese, nonostante la totale assenza di una dichiarazione di preferenza o di comprensione di tale idioma da parte del ricorrente -violazione degli artt. 13, co. 7, D. lgs. 286/1998; 12, co. 3, Direttiva 2008/115.

Secondo e terzo motivo

Assorbiti

SECONDO LA CORTE

Primo motivo

secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. 24015/2020). Inoltre, in tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l’affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. 5837/2022).

Secondo e terzo motivo

Assorbiti

LA DECISIONE

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto, e rinvia la causa per un nuovo esame al Giudice di Pace, in persona di diverso magistrato

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 5806 del 2024
Data di pubblicazione: 05 marzo 2024

ARGOMENTO

Espulsione amministrativa _ Questioni procedurali

MOTIVI DI RICORSO**Primo motivo**

illegittimità del decreto di respingimento per mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. – artt. 10, c. 4, 10 ter, del D.Lgs. 286/98 - art. 8, Direttiva 2013/32/UE.

SECONDO LA CORTE**Primo motivo**

La motivazione resa dal giudice di pace è stereotipata e standardizzata e non fornisce risposta alle ragioni di opposizione alla convalida proposte dal ricorrente, in particolare non dà conto adeguatamente se è stato assolto il dovere di informativa previsto dall'art. 10 ter del T.U.I., il quale così dispone “Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione Europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito».

L'art. 10 ter citato deve interpretarsi, in conformità al parametro costituzionale ex art. 117 Cost. rappresentato dalla giurisprudenza CEDU (ric. n. 21329/18, J.A. e altri contro Italia del 30/03/2023; ric. n. 27765/09 Hirsi Jamaa ed altri c. Italia, 23 febbraio 2012), nel senso che ai sensi dell'art. 10 ter del D.Lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione Europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurre i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata. Ed ancora che non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art. 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell'interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla

presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite (v. Cass. 32070/2023).

LA DECISIONE

Accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. 1 Civ., Ord. n. 5938 del 2024
Data di pubblicazione: 05 marzo 2024

ARGOMENTO

Espulsione amministrativa _ Questioni procedurali _ effetti della domanda di protezione internazionale dello straniero, anche per protezione speciale complementare, sul decreto di espulsione già adottato. Termini processuali per la produzione di documentazione nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione

MOTIVI DI RICORSO

Primo motivo

erronea applicazione e/o interpretazione di legge e omessa considerazione degli effetti della domanda di protezione complementare proposta dopo l'adozione di un decreto espulsivo prefettizio - Violazione dell'art. 13, co. 2 bis, d.lgs. 286/98, così come interpretato alla luce della sentenza n. 202/2013 della Corte Costituzionale; violazione dell'art. 5, co. 6 e dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs 286/98.

Secondo motivo

Assorbito

SECONDO LA CORTE

Primo motivo

Avverso il provvedimento di rigetto della Commissione, lo straniero aveva, altresì, proposto ricorso al Tribunale, che aveva sospeso l'efficacia esecutiva del diniego di protezione complementare, aprendo – in tal modo – la strada alla costituzione, in capo al richiedente, di un titolo di permanenza sul territorio nazionale. Senonché, l'opposizione al decreto di espulsione veniva disattesa dal Giudice di pace, senza tenere in alcun conto tale documentazione. Orbene, va rilevato che - ai sensi dell'art. 13, comma 8, del d.lgs n. 286/1998 - le controversie in materia di opposizione all'espulsione sono disciplinate dall'art. 18 del D.lgs. n. 150/2011, che – a sua volta – dispone che tali controversie «sono regolate dal rito sommario di cognizione», applicabile *ratione temporis*. Va detto che il rito in parola non prevede preclusioni di sorta, quanto alle produzioni documentali. In tema di Corte di Cassazione procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla – per vero – alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 702-ter c.p.c. (Cass 46/2021).

(...) in tema di immigrazione nel caso in cui la domanda di protezione internazionale sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice

adito a norma dell'articolo 13, comma 8 del d.lgs. n. 286/98 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda pronunciare l'annullamento (Cass. 5437/2020 e 32137/2022). Ne consegue ancora – come ulteriore corollario che il Giudice di pace avrebbe dovuto, tuttavia, dichiarare la sospensione dell'efficacia del decreto, fino alla decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale.

Secondo motivo

Assorbito

LA DECISIONE

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso (...).

Corte di Cassazione, Sez. 1 Civ., ord. n. 5885 del 2024
Data di pubblicazione 05 marzo 2024

ARGOMENTO

Motivazione apparente _ *sindacato del giudice di merito sul profilo della legittimità del provvedimento espulsivo*

MOTIVI DI RICORSO

Primo motivo

Sostiene il ricorrente che il Giudice di Pace, con motivazione “appena accennata”, aveva rigettato l'opposizione (...) motivazione assolutamente priva di riferimenti normativi ed esprimerebbe estraneità al giudizio - Violazione dell'art. 360, co.1, n.3, c.p.c. - artt. 6, 8, 29 bis, 32 co. 4 D. Lgs. n. 25/2008.

Secondo motivo

Assorbito

SECONDO LA CORTE

Primo motivo

Il motivo è fondato già sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, così articolato nel corpo del motivo qui in esame, al di là della formale rubrica sopra ricordata. Ebbene, il Giudice di pace, con motivazione stereotipata e dunque meramente apparente, ha solo indicato i principi normativi richiamabili per il rigetto della proposta opposizione e ha esplicitato un mero richiamo ai limiti del sindacato del giudice di merito sul profilo della legittimità del provvedimento espulsivo, senza farsi carico di rispondere in realtà alle questioni (peraltro riportate con autosufficienza nel ricorso introduttivo del presente giudizio) proposte dal ricorrente in ordine alla sua volontà di presentare domanda di protezione, possibilità invece negata dalla pubblica amministrazione.

Secondo motivo

Assorbito

LA DECISIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa e rinvia al Giudice di pace di Cosenza che, in persona di diverso giudice, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., ord. N. 6013 del 2024
Data di pubblicazione: 06 marzo 2024

ARGOMENTO

Espulsione amministrativa _ Questioni procedurali _ *Omessa pronuncia* _ *Obbligo di cooperazione istruttoria*

MOTIVI DEL RICORSO**Primo motivo**

Si evidenzia da parte del ricorrente che, con il terzo capo di impugnazione, aveva censurato la decisione del Prefetto per violazione dell'art. 10 della Costituzione e dell'art. 5, comma 6, e art. 19 D.L.vo. n. 286/98 e invocava la sua nullità per la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di permanenza sul territorio dello Stato (...) Il Giudice di Pace - aggiunge il ricorrente - non si sarebbe pronunciato su tale richiesta - Violazione art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 19 D. Lgs. n. 286/98.

Secondo motivo

Assorbito

Terzo motivo

Assorbito

SECONDO LA CORTE

Il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 286 del 1998 impone al giudice di pace, in adempimento del suo l'obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art. 19 comma 1, nonché dal comma 1.1 (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal d. l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 173 del 2020 (Cass. 8724/2023; Cass. 15843/2023).

LA DECISIONE

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., ord. N. 6011 del 2024
Data di pubblicazione: 06 marzo 2024

ARGOMENTO

Espulsione amministrativa _ Questioni procedurali

MOTIVI DEL RICORSO**Primo motivo**

Il ricorrente si duole che il Giudice di pace abbia confermato il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 286/98, sebbene lo straniero gli avesse rappresentato di aver presentato domanda di protezione internazionale, pendente il termine per presentare ricorso - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. - art. 13, co. 2, lett. c) D. Lgs. n. 286/98 e art. 1 D. Lgs. n. 159/2011 - art. 24 Costituzione.

Secondo motivo

Il ricorrente si duole che il Giudice di pace non abbia accertato in concreto la attualità della

pericolosità dello straniero, posta a fondamento del decreto di espulsione oggetto di impugnazione – Violazione dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. – art. 13, co. 2, lett. c) D. Lgs. n. 286/98 – art. 27 Costituzione - artt. 8 e 47 CEDU.

Terzo motivo

A parere del ricorrente, il Giudice di pace avrebbe erroneamente respinto le richieste di prova avanzate dal ricorrente e finalizzate all’accertamento di non pericolosità, ritenendo superflua ogni attività istruttoria ai fini decisori – Violazione dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. – art. 13, co. 2, lett. c) D. Lgs. n. 286/98 – art. 27 Costituzione – art. 47 CEDU.

SECONDO LA CORTE

Il primo motivo è fondato, assorbiti gli altri. [...] Nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l’efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciare l’annullamento (Cass. n.5437/2020; Cass. n. 32137/2022). Il Giudice di pace deve, tuttavia, dichiarare la sospensione dell’efficacia del decreto, fino alla decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, e ciò sia in sede amministrativa che giurisdizionale. È, invero, affetto da violazione di legge il provvedimento, emesso nell’ambito dell’opposizione a decreto di espulsione, con il quale il giudice di pace, anziché dare atto dell’inespellibilità attuale dell’opponente fino all’esito del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale, compia una propria ed autonoma valutazione prognostica negativa desunta [...] dai precedenti penali del richiedente, decidendo immediatamente l’opposizione e reputando non necessaria la verifica dell’esito del giudizio sulla protezione internazionale (Cass.25964/2020).

LA DECISIONE

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato.



2.2 TRATTENIMENTO

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 3654 del 2024
Data di pubblicazione: 09 febbraio 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Convalida del trattenimento

MOTIVI DI RICORSO

Unico motivo

si deduce la mancata trasmissione degli atti relativi alla precedente procedura di espulsione della Prefettura di Ragusa da parte della Questura al Giudice di Pace e l'omesso esame della legittimità dei provvedimenti presupposti - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. – artt. 14, cc. 3 e 5 ter, D. Lgs. n. 286/1998 - art. 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE.

SECONDO LA CORTE

Unico motivo

Il Collegio osserva che questione è stata già esaminata da questa Corte con l'ordinanza n. 30181/2023 con la quale è stato affermato che «In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l'onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l'asserita illegittimità del predetto provvedimento.».

Essa, tuttavia, presenta anche altri profili di rilievo nomofilattico, in considerazione di quanto, in materia di convalida del trattenimento, si è, altresì, di recente osservato – facendosi richiamo anche ad una pronuncia della Corte di giustizia. Segnatamente, si è detto che «in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., non soltanto l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio [...]; la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l'art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, dell'art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell'Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi della fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato

o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall'interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C- 704/20 e 39/21)» (Cass. 504/2023).”

LA DECISIONE

Dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 3874 del 2024
Data di pubblicazione: 12 febbraio 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Convalida del trattenimento

MOTIVI DI RICORSO

Primo motivo

in via preliminare avanza la richiesta di sollevare una questione di legittimità (...) dell'art. 13 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le 48 ore per la trasmissione del provvedimento di convalida all'autorità giudiziaria decorrono dal momento in cui il richiedente asilo ha manifestato la propria volontà. - violazione art. 2, co. 1 lett a), art. 2 co. 2, art. 6 co. 5 e ss D. Lgs. n. 142/15 – art. 14 D. Lgs. n. 286/98.

Secondo motivo

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, sempre con riferimento alle medesime circostanze, la violazione e falsa applicazione di legge dell'art. 2 comma 1 lettera A, d.lgs 142/15 - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

SECONDO LA CORTE

Primo motivo

Il ricorso è infondato e va rigettato.

(...) la Corte costituzionale con la sentenza n. 212/2023 ha, da poco, esaminato la questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in riferimento all'art. 13 Cost., nella parte in cui tale norma – richiamando la disciplina dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, per la convalida del provvedimento che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, dispone il trattenimento del soggetto richiedente già trattenuto – non ha previsto che il termine di quarantotto ore per investire l'autorità giudiziaria del controllo sul provvedimento di trattenimento decorra dall'acquisizione della qualità di “richiedente” in capo al trattenuto, ma dal successivo decreto di trattenimento del Questore, con conseguente decisione d'inammissibilità.

Secondo motivo

Il secondo motivo è infondato e va respinto, alla luce delle puntuali considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n.212/2023.

Occorre ricordare che, per l'ordinamento interno, il trattenimento amministrativo dello straniero, sia esso disposto dal d.lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5, che ai sensi del d.lgs. n. 142 del 2015, art. 6, costituisce misura che, come ricordato ripetutamente dalla Corte costituzionale, determina l'assoggettamento fisico all'altrui potere, indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale protetta dall'art. 13 Cost., poiché l'autorità competente, avvalendosi della forza pubblica adotta misure che impediscono di abbandonare il luogo (cfr.

Corte Cost. n. 105/2001, n. 127/2022, n.212/2023). A ciò si aggiunga che il quadro normativo nazionale di riferimento - che involge l'applicazione coordinata delle disposizioni riguardanti la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero già destinatario della misura del trattenimento d.lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14 e del possibile trattenimento disposto d.lgs. n. 142 del 2015, ex art. 6 - deve essere interpretato alla luce del generale principio giurisprudenziale dell'interpretazione conforme (cfr. Corte di giustizia, sent. 24 giugno 2010, causa C-98/09, *Sorge*, punto 53 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali; nonché, da ultimo, sent. 24 gennaio 2012 causa C-282/10, *Maribel Dominguez*) e del principio di leale collaborazione (4.3. TU.E.). [...]

Sul punto si è soffermata la Corte costituzionale con la sentenza n.212/2023, ove, nello svolgere la esegesi normativa, ha puntualizzato che il provvedimento di trattenimento o di proroga del Questore va adottato anche nel caso in esame, atteso che questa disciplina, laddove prevede che il richiedente già sottoposto a trattenimento “rimane nel centro”, incide sulla libertà personale, ed ha svolto le seguenti efficaci considerazioni «Si tratta di una norma (art.5, comma 5, ultima parte, del d.lgs. n.142/2015) che contempla specificamente la fattispecie del giudizio a quo, in cui si discute di un richiedente asilo che, al momento della domanda, si trovava già trattenuto presso un centro di permanenza per i rimpatri.... Il rimettente ha perciò omesso di considerare proprio la porzione normativa della disposizione censurata che è rivolta a disciplinare la scansione procedimentale e temporale del giudizio di convalida, in accordo alla struttura che ad esso conferisce direttamente l'art. 13, terzo comma, Cost., quando si tratta di convalidare provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale emessi dall'autorità di pubblica sicurezza. In base a tale previsione costituzionale, infatti, la convalida deve intervenire entro un termine che non può che decorrere dalla data di adozione del provvedimento, posto che quest'ultimo ne costituisce l'oggetto. Al di fuori di tale ipotesi, restrizioni alla libertà costituzionale che, nei casi e modi previsti dalla legge, non siano state disposte con atto motivato dell'autorità giudiziaria sono senza eccezione lesive della garanzia fondamentale dell'habeas corpus e originano, innanzi al giudice competente, un'azione volta all'accertamento di simile lesione e all'immediato ripristino dello stato di libertà.»

(...)

Ne consegue che, nel caso in cui il cittadino straniero legittimamente sottoposto a trattenimento ex art. 14 del d.lgs. 286/1998 manifesti la volontà di richiedere la protezione internazionale, il questore, ove ravvisi che la domanda è stata «presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione», deve adottare uno specifico provvedimento di trattenimento ex art.6, commi 3 e 5, del d.lgs n.142/2015, che si pone in diretta continuità con il precedente provvedimento restrittivo convalidato dal Giudice di pace ex art. 14 del d.lgs. 286/1998, la cui legittimità ed efficacia non cessa, essendone solo sospesi i termini a decorrere dalla data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento emesso dal questore sulla base delle condizioni di legge stabilite dall'art.6 del d.lgs. n.142/2015, provvedimento che va trasmesso al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, competente per la convalida, in applicazione, per quanto compatibile, dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14, così come previsto dall'art.6, comma 5, del d.lgs. n.148/2015.

La censura è, quindi, infondata, poiché il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6, comma3, citato non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto provvedimento restrittivo, e nella specie non è in contestazione il fatto, accertato dal Tribunale, che detto ultimo termine sia stato rispettato.

LA DECISIONE

Rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 5621 del 2024
Data di pubblicazione: 01 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Convalida del trattenimento

MOTIVI DI RICORSO**Primo motivo**

denuncia l'errore di diritto in cui sarebbe incorso l'adito Giudice di Pace che, a fronte del primo motivo di ricorso volto a censurare la non conformità agli obblighi comunitari di completa informativa dell'odierna ricorrente in merito alle procedure di riconoscimento della Protezione Internazionale da parte degli Organi di P.S. al momento dello sbarco su territorio italiano, ne aveva eluso il contenuto valorizzando la circostanza, invero non contestata e perciò pacifica, del riferimento contenuto nel decreto di respingimento alla mancata presentazione della relativa domanda da parte dell'odierna ricorrente, sebbene fosse stata in merito informata; il Giudice di Pace ha, in tal modo, travalicato l'ambito cognitivo devolutogli, non avendo l'odierna ricorrente contestato che nel decreto di respingimento non si fosse dato atto della mancata presentazione della domanda di riconoscimento della Protezione Internazionale, ma rilevato che l'informativa fornita sui moduli prestampati all'uopo predisposti al momento dello sbarco non fosse conforme agli obblighi di natura comunitaria- Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. – artt. 9 e 14 D. Lgs. n. 142/15 - art. 19 del D. Lgs. n. 286/98 - art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 - artt. 2 e 3 della CEDU – art. 8 Direttiva 2013/32/UE - artt. 10 e 117 della Costituzione.

Secondo motivo

Assorbito

Terzo motivo

censura l'impugnata ordinanza per motivazione apparente, non essendo dato comprendere il percorso argomentativo sotteso al convincimento del giudice del merito in relazione alle deduzioni ed argomentazioni dell'odierna ricorrente - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. - artt. 10, comma 2, lett. b) e 19 del D. Lgs. n. 286/98, agli artt. 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2013/32/UE.

Quarto motivo

Assorbito

SECONDO LA CORTE

(...) I motivi primo e terzo sono fondati. L'art. 8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che “qualora vi siano indicazioni che i cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo”. L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo Cass. 10743/2017) a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 1, comma 2, e 3 d. lgs. 142/2015 (di attuazione della Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8) va perciò adeguata all'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, dovendosi stabilire le autorità competenti hanno il dovere di fornire tutte le informazioni necessarie sulla domanda di protezione internazionale (...) ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale ad assicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti a consentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato che proprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso a tali procedure (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 23 febbraio 2012, ric. N. 27765/09 Hirsi Jamaa ed altri c. Italia, § 204).

(...) Non è concludente quanto osservato dal giudice di pace nell'ordinanza impugnata, sia perché è irrilevante che nel foglio notizie si prospetti una ragione di espatrio (quella per motivi di lavoro) diversa da quella dell'asilo, giacché il citato art. 10 ter, comma 1, impone comunque di fornire l'informativa quanto alla procedura di protezione internazionale, sia perché tale prescrizione obbedisce a una logica ben precisa, non potendosi escludere che chi sia alla ricerca di un'occupazione in Italia si trovi nella condizione che la legge valorizza ai fini del riconoscimento del diritto di asilo (il che spiega l'esigenza di rimuovere l'ostacolo costituito dalla mancata conoscenza della procedura attraverso cui conseguire il pertinente titolo di soggiorno).

(...) Ancora più inconsistente è il rilievo fondato sulla mancata proposizione della domanda di protezione internazionale; tale evenienza non può difatti mai giustificare la reticenza dell'amministrazione quanto ai ragguagli di cui al citato art. 10 ter, comma 1: e ciò in quanto, proprio in base a detta norma, la scelta dello straniero di non proporre domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata (supportata, quindi, dall'acquisita cognizione sia dell'esistenza di un diritto di asilo riconosciuto dall'ordinamento italiano, sia degli strumenti procedurali cui tale diritto riceve concreta tutela), con la conseguenza che il respingimento è illegittimo ove disposto senza il rispetto dell'obbligo di informazione, la cui violazione ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale.

LA DECISIONE

(...) La Corte accoglie i motivi primo e terzo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, nei limiti dei motivi accolti, l'ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di Pace di Agrigento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 Civ., Ord. n. 5930 del 2024
Data di pubblicazione: 05 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Convalida del trattenimento _ *Domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento _ non sussistenza del "ne bis in idem"*

MOTIVI DI RICORSO

Primo motivo

Ad avviso del ricorrente risulta con chiarezza l'errata interpretazione fornita dal Tribunale, che ha rifiutato di sindacare la legittimità del trattenimento del ricorrente in ragione della circostanza che la doglianza non fosse relativa al decreto di trattenimento adottato dalla Questura di Torino a seguito della domanda di protezione internazionale e fosse già stata precedentemente respinta in sede di convalida della misura, mentre dette circostanze non potevano esimere il giudice del trattenimento dal riesame della sua legittimità - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - art. 6, co.5, D. Lgs. n. 142/2015, art. 14, D. Lgs. 286/98 – art. 13 Cost.

SECONDO LA CORTE

Primo Motivo

In tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione "*selfexecuting*"), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del "ne bis in idem", poiché le misure in questione

hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale (tra le tante Cass.24721/2021).

LA DECISIONE

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 5814 del 2024
Data di pubblicazione: 05 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Convalida del trattenimento

MOTIVI DI RICORSO

Primo motivo

Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, di non avere ricevuto informazioni circa la possibilità di chiedere la protezione internazionale - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. – art. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98 - art. 8 Direttiva 2013/32/UE.

Secondo motivo

Assorbito

SECONDO LA CORTE

[...] Verificando l'assenza di una prova concreta sull'avvenuto assolvimento del dovere di informazione di cui all'art. 8 della direttiva 2013/32/UE del 26.06.2013 da parte delle autorità competenti, la Corte riporta che è irrilevante che nel foglio notizie si prospetti una ragione di espatrio (quella per motivi di lavoro) diversa da quella dell'asilo, giacché l'art. 10 ter, comma 1, del D.lgs. 286/98 impone comunque di fornire l'informativa quanto alla procedura di protezione internazionale, sia perché tale prescrizione obbedisce a una logica ben precisa, non potendosi escludere che chi sia alla ricerca di un'occupazione in Italia si trovi nella condizione che la legge valorizza ai fini del riconoscimento del diritto di asilo (il che spiega l'esigenza di rimuovere l'ostacolo costituito dalla mancata conoscenza della procedura attraverso cui conseguire il pertinente titolo di soggiorno).

Ancora più inconsistente è il rilievo fondato sulla mancata proposizione della domanda di protezione internazionale; tale evenienza non può difatti mai giustificare la reticenza dell'amministrazione quanto ai ragguagli di cui al citato art. 10 ter, comma 1: e ciò in quanto, proprio in base a detta norma, la scelta dello straniero di non proporre domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata (supportata, quindi, dall'acquisita cognizione sia dell'esistenza di un diritto di asilo riconosciuto dall'ordinamento italiano, sia degli strumenti procedimentali attraverso cui tale diritto riceve concreta tutela).

Fermo quanto sopra, la Corte rileva come il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d. lgs. 286/1998, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia "regolare"), involge incidentalmente, ai fini della decisione da assumere, anche la «manifesta illegittimità» del provvedimento di espulsione o respingimento.

L'ordinanza di convalida del Giudice di pace, pertanto, risulta viziata per l'errore di diritto

rappresentato dall'aver la stessa trascurato il valore precettivo della richiamata disciplina circa l'informativa sulla procedura della protezione internazionale, che il giudice ha escluso definendo in diritto – in maniera errata – la questione sollevata dalla difesa del trattenuto.

Infatti, poiché l'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento, quest'ultimo sarebbe illegittimo ove disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d'informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale; tale illegittimità si riverbererebbe anche sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta.

LA DECISIONE

[...] La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.

In senso conforme: Cass. Civ. n. 5797 del 05/03/2024;

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 5830 del 2024
Data di pubblicazione: 05 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Convalida del trattenimento

MOTIVI DI RICORSO

Primo motivo

il Giudice del Tribunale di Potenza non avrebbe dovuto convalidare il trattenimento disposto dal questore presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio, basato esclusivamente su esigenze tecniche collegate all'organizzazione del rimpatrio, ma avrebbe dovuto applicare le misure non coercitive previste dall'art. 14 comma 1 bis, del T.U.I., disapplicando la normativa nazionale che risulta essere in contrasto con quella comunitaria sufficientemente determinata, e dunque auto applicativa, mentre rispetto a tale doglianza, il Tribunale aveva completamente omesso di pronunciarsi - Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. – artt. 9, co. 2, lett. b), 15 della Direttiva 2013/32/, art. 28/bis, comma 2, e 35 bis del D.lgs. 25/2008, art. 6 del D.lgs. 142/2015.

SECONDO LA CORTE

[...] Secondo il consolidato orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione self-executing), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del ne bis in idem, poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale.

I primi due profili di censura, con cui il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulle doglianze espresse nell'istanza di riesame, meritano accoglimento in quanto il Tribunale non si è, pertanto, attenuto ai principi suesposti, in base ai quali sull'istanza di riesame si impone, data la natura del provvedimento di trattenimento, vale a dire di carattere

restrittivo e incidente sulla libertà personale, un rinnovato ed effettivo scrutinio delle ragioni giustificative del provvedimento stesso, anche in relazione a fatti o deduzioni nuovi.

LA DECISIONE

[...] La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 5870 del 2024
Data di pubblicazione: 05 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Convalida del trattenimento _ *sospensione del titolo del trattenimento per effetto della presentazione di una domanda di protezione internazionale* _ requisiti per il nuovo trattenimento dello straniero richiedente protezione

MOTIVI DI RICORSO

Unico motivo

Sostiene il ricorrente che, nel caso di specie, aveva manifestato, nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento, avanti al Giudice di Pace di Torino del 20 maggio 2022, la volontà di richiedere la protezione internazionale, con la conseguenza che a partire da tale momento il trattenimento disposto dalla Questura di Vercelli e successivamente convalidato dal Giudice di Pace di Torino veniva sospeso e la Questura di Torino adottava dunque un nuovo decreto di trattenimento solamente il 24 maggio 2022, in violazione dei termini previsti dall'art. 13, Costituzione, e dall'art. 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98. Tanto evidenziava – conclude pertanto il ricorrente – l'illegittima restrizione della libertà personale a cui era stato sottoposto nel periodo tra il 20 e il 24 maggio 2022, avvenuta *sine titolo*, con conseguente illegittimità della successiva convalida disposta dal Tribunale di Torino – violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98, 13. Cost., 5, par. 1, lett. f), CEDU

SECONDO LA CORTE

Unico motivo

La Corte ritiene che meritino approfondimento le censure sollevate dal ricorrente con particolare riferimento: a) alla considerazione che la presentazione della domanda di protezione internazionale, cioè la manifestazione della relativa volontà, determinerebbe l'immediata sospensione del titolo del trattenimento (*il decreto questorile o l'eventuale convalida giudiziaria*) e da questo momento la misura restrittiva non godrebbe più di un titolo giustificativo; b) alla conseguenza esposta che, in tale cornice, l'eventuale nuovo trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale sarebbe condizionato a due requisiti, e cioè, da un lato, alla sussistenza di uno dei motivi di trattenimento previsti dall'art. 8, par. 3, direttiva 2013/33/UE, in quanto “Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente” (art. 8, par. 1, direttiva 2013/33/UE) e, dall'altro, all'adozione di un decreto questorile di trattenimento nelle 48 ore successive alla presentazione della domanda di protezione internazionale e la convalida dell'A.G. nelle 48 ore successive alla trasmissione, in osservanza del disposto costituzionale dell'art. 13, rientrando il trattenimento amministrativo nel perimetro delle “altre restrizioni della libertà personale” (Corte Costituzionale, sent. n. 105/01).

Ritiene il Collegio che le questioni prospettate nel motivo di ricorso in esame meritano un approfondimento in pubblica udienza, anche in ragione della questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza dell'11 dicembre 2022 dal Tribunale di Milano, in relazione all'art. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, per contrasto con l'art. 13, Costituzione, laddove la norma – at-

traverso il richiamo all'art. 14, D. Lgs. 286/98 – prevederebbe la convalida del nuovo decreto di trattenimento entro le 48 ore “dall'adozione del provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e non dal momento in cui si considera avere il soggetto trattenuto acquisito la qualità di “richiedente protezione internazionale”, ai sensi dell'art. 2 lett. a) d.lgs. 142/2015”, questione di legittimità costituzionale ancora non risolta dalla Consulta al momento dell'odierna camera di consiglio.

CONCLUSIONI

rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.

Corte di Cassazione, Sez. 1 Civ., ord. n. 5896 del 2024
Data di pubblicazione 05 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Convalida del trattenimento _ *Mancato assolvimento del dovere di informativa*

MOTIVI DI RICORSO

Unico motivo

manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto e la mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale - violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, co. 4 e 10-ter D. Lgs. 286/1998; art. 8, Direttiva 2013/32/UE.

SECONDO LA CORTE

Unico motivo

Il motivo è fondato. La motivazione resa dal giudice di pace è stereotipata e standardizzata e non fornisce risposta alle ragioni di opposizione alla convalida proposte dal ricorrente, in particolare non dà conto se è stato assolto il dovere di informativa previsto dall'art. 10 ter del T.U.I., il quale così dispone “Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito”.

L'art. 10 ter citato deve interpretarsi, in conformità al parametro costituzionale ex art 117 Cost. rappresentato dalla giurisprudenza CEDU (ric. n. 21329/18, J.A. e altri contro Italia del 30/03/2023; ric. n. 27765/09 Hirsi Jamaa ed altri c. Italia, 23 febbraio 2012), nel senso che ai sensi dell'art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurre i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto

che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata. Ed ancora che non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell'interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite (v. Cass. 32070/2023).

Dichiarando di non avere ricevuto alcuna informativa, il ricorrente ha quindi posto una questione di manifesta illegittimità del respingimento e – di conseguenza- del trattenimento, sulla quale il Giudice di pace avrebbe dovuto necessariamente indagare prima di emettere il provvedimento di convalida.

LA DECISIONE

accoglie il ricorso e cassa la ordinanza impugnata.

In senso conforme: Cass. Civ. n. 5903 del 05/03/2024; Cass. Civ. n. 5907 del 05/03/2024; Cass. Civ. 5932 del 05/03/2024; Cass. Civ. n. 5802 del 05/03/2024.

Corte di Cassazione, Sez. 1 Civ., ord. n. 5910 del 2024

Data di pubblicazione: 05 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Convalida del trattenimento _ *illegittimità del provvedimento espulsivo e inespellibilità dello straniero*

MOTIVI DI RICORSO

Unico motivo

l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per avere il Giudice di Pace omesso l'esame di fatti decisivi, ossia la situazione della Nigeria e in particolare della regione del Delta del Niger, da cui il ricorrente proviene, e la sopravvenuta instabilità del Paese rispetto al momento dell'espatrio, nonché la condizione individuale dell'espellendo in caso di rimpatrio. La motivazione del provvedimento impugnato è apparente poiché il Giudice di Pace non aveva spiegato le ragioni del proprio convincimento e non aveva vagliato affatto le circostanze dedotte dal ricorrente in ricorso e in corso di causa -Violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

SECONDO LA CORTE

Unico motivo

Il motivo è fondato. Il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU, a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 5750/2017; Cass. 7829/2019; Cass. 18404/2023). [...] Nella specie, il giudicante ha operato solo un generico riferimento all'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, senza esporre in alcun modo le ragioni per le quali le allegazioni dell'opponente – riprodotte nel ricorso con suf-

ficiente specificità – non fossero accoglibili, sicché ricorre il vizio motivazionale denunciato.

LA DECISIONE

L'ordinanza impugnata va cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, Sez. 1 Civ., ord. n. 5914 del 2024

Data di pubblicazione: 05 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Convalida del trattenimento _ *indebita limitazione del sindacato del giudice della convalida del trattenimento* _ *illegittimità della convalida del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione, atto presupposto*

MOTIVI DI RICORSO

Unico motivo del primo ricorso

indebita limitazione del sindacato del giudice della convalida del trattenimento e illegittimità della convalida del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto per erronea contestazione della fattispecie espulsiva -violazione degli artt. 10 e 13 D. Lgs. 286/1998

Primo motivo del secondo ricorso

illegittimità della convalida del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto -violazione degli artt. 10 e 13 D. Lgs. 286/1998.

Secondo motivo del secondo ricorso

mancata informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decreti questorili -violazione degli artt. artt. 10, co. 4, 10-ter D. Lgs. 286/1998; 8, Direttiva 2013/32/UE.

Unico motivo del terzo ricorso

violazione dei termini per Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 6 la procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale -violazione degli artt. 6, co. 6, D. Lgs. 142/2015; artt. 27 e 28-bis D. Lgs. 25/2008.

SECONDO LA CORTE

In via pregiudiziale, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per disporre la riunione dei ricorsi perché, benché proposti avversi provvedimenti diversi, sono configurabili profili di unitarietà sostanziale delle controversie.

In relazione al primo ricorso, il motivo è fondato in relazione al primo profilo, assorbito il secondo [...] Il Giudice di pace aveva il potere di sindacato sia pure incidentale e avrebbe dovuto valutare le doglianze proposte (v. in proposito, sull'estensione del sindacato giurisdizionale del giudice della convalida del trattenimento, C. Cost. n. 105/01, Cass. n. 17407/14). La decisione è meramente apparente perché non illustra, nemmeno per sintesi, le ragioni e la circostanza esaminata, relativa all'allontanamento dal CPR in epoca successiva all'emissione del decreto di espulsione, non è pertinente.

Il secondo e il terzo ricorso vanno accolti in ragione dell'annullamento per le ragioni sopra esposte del decreto di convalida del trattenimento emesso dal Giudice di Pace e che costituisce atto presupposto del provvedimento oggetto delle presenti censure.

LA DECISIONE

La Corte accoglie i ricorsi riuniti e cassa senza rinvio i provvedimenti impugnati.

Corte di Cassazione, Sez. 1 Civ., ord. n. 5983 del 2024
Data di pubblicazione: 06 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Convalida del trattenimento

MOTIVI DI RICORSO

Unico motivo

Segnatamente il ricorrente sostiene che il decreto espulsivo adottato dal Prefetto di Ragusa era illegittimo; quindi, critica l'affermazione del Tribunale di Torino che ha individuato l'atto presupposto del provvedimento di trattenimento nel decreto di espulsione del Prefetto di Pavia. In particolare, deduce che questo decreto espulsivo venne adottato a seguito dell'inosservanza all'ordine di allontanamento emesso a seguito del decreto espulsivo di Ragusa in conseguenza logico/giuridica e che, pertanto, doveva essere valutata la illegittimità derivata, e ne trae la conseguenza che ove l'atto presupposto è illegittimo, non può legittimamente rimanere in vita quello dipendente -violazione degli articoli 10, 13 del d.lgs 286/1998 -

SECONDO LA CORTE

Unico motivo

(...) pur vertendosi in tema di convalida di nuovo trattenimento disposto per diverso titolo (vale a dire in ragione della presentazione da parte dello straniero già trattenuto di una domanda di protezione internazionale), risulta evidente che, nell'esame del presupposto fondante dello stesso – il carattere meramente strumentale e dilatorio della domanda di asilo – il Tribunale dovesse anche esaminare e rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo o di respingimento differito (ma da intendersi quello immediato) che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. n.17127/2022).

Deve trovare, pertanto, applicazione (...) il principio secondo cui l'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione dovuto alla violazione dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 14, comma 5 ter T.U.I. non impone alcuna valutazione in ordine alla pericolosità del cittadino straniero e ai suoi legami familiari , perché l'articolo 14 , comma 5 ter , d.lgs cit., che ne disciplina l'emissione, rinvia alle sole disposizioni dei commi 4 e 5 del precedente articolo 13 d.lgs cit. e non anche a quelle dei commi 2, lett.c, e 2 bis) dello stesso articolo (Cass n. 25754/2021).

LA DECISIONE

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., ord. N. 6020 del 2024
Data di pubblicazione: 06 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Convalida del trattenimento

MOTIVI DEL RICORSO

Unico motivo

manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione presupposto al trattenimento per erroneità della fattispecie contestata -Violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 10 e 13, D. Lgs. 286/98

SECONDO LA CORTE

Unico motivo

Il motivo è fondato. (...) il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Cass. 17407/2014; conf. Cass. 7841/2019; Cass. 18404/2023). Ebbene, nella valutazione del decreto di espulsione, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare la pretesa espulsiva dello Stato sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione (Cass. 30648/2022)."

Nel caso di specie [...] non ricorrerebbe la fattispecie dell'ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato. Quest'ultimo sarebbe stato, infatti, sottoposto a controllo da parte delle Forze dell'Ordine, e quindi identificato e foto-segnalato, una volta giunta nel porto di Pantelleria la nave a bordo della quale lo stesso era trasportato. [...]. Il ricorrente non si sarebbe, dunque, "sottratto ai controlli di frontiera", come prevede la disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all'operazione di soccorso marittimo. Il giudice di pace avrebbe dunque dovuto darsi carico delle considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento (Cass. 4777/2022; conf. Cass. 5124/2022; Cass. 19868/2018) [...] il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche – ma non solo, ovviamente – nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 18404/2023).

(...) il decreto a monte della convalida del trattenimento è manifestamente illegittimo, essendo stato, nella specie, lo straniero identificato e foto-segnalato, quindi – non fermato alla frontiera – bensì introdotto provvisoriamente nello Stato dagli stessi soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso, ex art. 10 ter d.lgs. n. 286/1998.

LA DECISIONE

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 6594 del 2024
Data di pubblicazione: 12 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Convalida del trattenimento

MOTIVI DI RICORSO

Unico motivo

l'illegittimità della convalida del trattenimento per i vizi del decreto d'espulsione presupposto, lamentando che il Tribunale abbia ritenuto che il ricorrente si fosse sottratto ai controlli di fron-

tiera anche se identificato con foto-segnalamento allo sbarco -Violazione degli artt. 10 e 13 del Decreto Lgs. n. 286/98.

SECONDO LA CORTE

Unico motivo

Lamenta il ricorrente di non essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, come invece contestatogli con il decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett.a) d.l. 286/998. Tale fattispecie può essere integrata solo quando non sia stato effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero nel territorio nazionale da parte delle autorità preposte (Cass., n. 4777/22). Nel caso di specie, il ricorrente era stato tratto in salvo nel corso di un'operazione di soccorso navale a seguito della quale era sbarcato e si era proceduto alla identificazione e al fotosegnalamento.

Inoltre, essendo il ricorrente, pur privo dei requisiti per l'ingresso in Italia, stato temporaneamente ammesso nel territorio dello stato per necessità di pubblico soccorso, sarebbe stato onere del Questore emettere un provvedimento di respingimento c.d. differito (vale a dire con accompagnamento alla frontiera), a norma dell'art. 10 comma 2° lett. b) d.lgs n. 286/1998, la cui mancata adozione determina la radicale nullità del provvedimento di espulsione (Cass., n. 4777/22 cit.).

Né può obiettarsi che il fotosegnalamento non sia di fatto equiparabile ad un regolare controllo, se si consideri che lo straniero, al momento dello sbarco, era privo di documenti.

LA DECISIONE

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 8105 del 2024
Data di pubblicazione: 26 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Convalida del trattenimento

MOTIVI DI RICORSO

Unico motivo

indebita limitazione del sindacato giurisdizionale del giudice del trattenimento; rifiuto di esaminare la manifesta illegittimità dei provvedimenti presupposti al trattenimento -Violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt.6, comma. 5, d.lgs. n.142/2015, 14, d.lgs. n. 286/1998, 13, Cost.

SECONDO LA CORTE

Unico motivo

I decreti presupposti del trattenimento impugnati dal ricorrente (...) sono i decreti di respingimento e di trattenimento (...). (...) secondo un indirizzo consolidato, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Cass., n. 17407/2014; conf. Cass., n. 7841/2019; Cass., n. 18404/2023).

Con specifico riferimento al trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, (ipotesi ricorrente nella specie) si è affermato che «pur vertendosi in tema di convalida di un nuovo trattenimento, disposto per diverso titolo (vale a dire in ragione della presentazione da parte dello straniero già trattenuto di una domanda di protezione internazionale), risulta evidente che, nell'esame del presupposto fondante dello stesso – il carattere meramente strumentale e dilatorio della domanda di asilo –, il Tribunale dovesse anche esaminare e rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo o di respingimento differito, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (...).

Ebbene, il decreto a monte della convalida del disposto, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, è – nella specie – manifestamente illegittimo, essendo stato lo straniero identificato e fotosegnalato, quindi – non fermato alla frontiera – bensì introdotto provvisoriamente nello Stato dagli stessi soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso, ex art. 10 ter d.lgs. n. 286/1998.

LA DECISIONE

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In senso conforme: Cass. Civ. n. 5919 del 05/03/2024;

In tema di convalida del trattenimento si veda anche:

❖ Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., ord interlocutoria. n. 5318 del 2024, pag. 35;

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 3656 del 2024
Data di pubblicazione: 09 febbraio 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Proroga del trattenimento

MOTIVI DI RICORSO

Unico motivo

superamento dei termini stabiliti per la c.d. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale, tardività dell'audizione personale e omessa informazione del ritardo al ricorrente trattenuto in un C.P.R. -violazione degli artt. 6, d. lgs. N.142/2015, art. 27, c. 3, e 28-bis, d. lgs. N.25/2008.

SECONDO LA CORTE

Unico motivo

L'istanza di assegnazione del processo alle sezioni unite di questa Corte è stata respinta rilevando che non sussiste nella giurisprudenza di questa Corte contrasto sulla natura, perentoria o meno, dei termini della procedura accelerata. Nel predetto provvedimento si rileva che la portata delle affermazioni contenute nella sentenza della prima sezione 3 febbraio 2021, n. 2458, indicata nell'istanza come uno dei poli del conflitto ermeneutico, è stata precisata dalla giurisprudenza successiva (Cass., sez. I, 1° giugno 2022, n. 17834) nella quale si legge che ove il richiedente protezione già presente in un CPR, in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, per

avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento così disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che “il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda”, deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all’esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento.

La soluzione della apparente antinomia tra l’art. 6, c. 5, d.lgs. 142/15, secondo il quale il questore richiede “la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda”, e il successivo comma 6, a tenore del quale “Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda ai sensi dell’articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, è stata individuata dalla richiamata giurisprudenza nel rilievo che “la durata del trattenimento non può essere che quella stabilita dal decreto di convalida” e nella considerazione che i termini della procedura accelerata sono, in difetto di esplicita previsione normativa, non perentori.

Sulla non perentorietà del termine sono, peraltro, tornate altre decisioni, come Cass., sez. I, 30 marzo 2023, n. 9042, la quale ha ribadito la natura non perentoria dei termini di cui all’art. 28-bis, ed ulteriormente Cass. sez. I, n. 9042 del 30/03/2023, Tuttavia, deve rilevarsi che talune prospettazioni del ricorrente circa la natura perentoria dei termini in questione, smentita dalla giurisprudenza succitata, in relazione alla natura del procedimento, incidente sulla libertà individuale, il tenore letterale dell’art. 15 della Direttiva Rimpatri 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo possibile, e le affermazioni di perentorietà dei termini, contenute in Corte Giust. 25/6/2020, C- 36/20, recepite da Cass. I civ. nn. 20070 e 20034/23, sia pure con riferimento alla trasmissione della domanda di protezione internazionale, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentorietà dei termini all’uopo previsti dalla normativa nazionale, rendono opportuna una rimessione alla pubblica udienza, attesi gli evidenti profili di rilievo nomofilattico connessi a tale questione.”

LA DECISIONE

Rinvia la causa alla pubblica udienza.

Corte di Cassazione, Sez. II Civ., Ord. n. 3696 del 2024
Data di pubblicazione: 09 febbraio 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Proroga del trattenimento

MOTIVI DI RICORSO

Primo motivo

Illegittimità della convalida della proroga del trattenimento per manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto; erronea contestazione della fattispecie espulsiva e alla incompatibilità del fotosegnalamento allo sbarco con l’ipotesi della sottrazione ai controlli di frontiera -Violazione degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n.286/1998

Secondo motivo

Superamento dei termini stabiliti per la c.d. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale; tardività dell’audizione personale e omessa informazione del ritardo al ricorrente trattenuto in un C.P.R. -Violazione degli artt. 6, d. lgs. n.142/2015, art. 27, c. 3, e 28-bis, d. lgs. n. 25/2008

SECONDO LA CORTE**Primo motivo**

Il primo motivo è inammissibile

(..) la censura è focalizzata solo sulla seconda ratio e ciò comporta l'inammissibilità del motivo perché rivolto solo nei confronti di una concorrente *ratio decidendi* del provvedimento impugnato, che si fonda su di una pluralità di ragioni, distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerlo sul piano logico e giuridico, con il conseguente difetto di interesse delle censure che non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione (cfr. Cass. n. 18641/2017; Cass. n. 9752/2017; Cass. n. 4293/2016)."

Secondo motivo

Il secondo motivo è infondato. Occorre, invero, ricordare i principi già fissati, nella *subiecta materia*, dalla giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (v. Cass. n. 17834/2022; Cass. n. 9042/2023) principi secondo i quali - ove il richiedente protezione già presente in un CPR, in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art.6, comma 3, del d.lgs. n.142/2015,, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento così disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che "il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda", deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento."

LA DECISIONE

Rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 5834 del 2024
Data di pubblicazione: 05 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Proroga del trattenimento _ *illegittimità della proroga del trattenimento a seguito del definitivo rigetto dell'istanza di sospensione*

MOTIVI DI RICORSO**Unico motivo**

insussistenza sopravvenuta del titolo del trattenimento dovuta al rigetto della sospensiva -violazione dell'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 6 del D.lgs. 142/2015 e 35 *bis*, co. 4, del D.lgs. n. 25/2008; violazione dell'art. 14 D.lgs. 286/1998

SECONDO LA CORTE**Unico motivo**

[...] Ora, nella specie, il Tribunale ha obliterato proprio il disposto del comma 7 dell'art. 6 in esame (cfr. Cass. 2378/2024, in fattispecie sovrapponibile alla presente). L'art. 35 *bis*, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008 che dispone che il trattenimento osta alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale della Commissione Territoriale, ed è questa la regola generale, rispetto alla quale si pongono in deroga le disposizioni dettate dal comma 4 del citato art.35-bis d.lgs. 25/2008, per l'appunto richiamato dall'art.7 d.lgs. 142/2015.

Nella specie, dunque, il Tribunale non poteva prorogare il trattenimento ex art.6 citato, una volta intervenuto il definitivo diniego della sospensiva, ai sensi del comma 4 dell'art.35 bis d.lgs. n.25/2008, da parte del Tribunale avente cognizione sulla domanda di protezione internazionale. Difatti, come richiamato dalla Corte, non è più legittima la proroga del trattenimento ex art.6 d.lgs. 142/2015, giustificata dalla richiesta di protezione internazionale presentata in corso di trattenimento disposto dal Giudice di Pace ex art.14 T.U.I., dopo il definitivo rigetto dell'istanza di sospensiva che ne ha caducato il titolo con la scansione temporale prevista dalle norme suindicate, essendo, per l'appunto, il trattenuto rimasto privo del titolo giustificativo del soggiorno in dipendenza della proposizione della domanda di protezione internazionale.

LA DECISIONE

[...] La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 5800 del 2024
Data di pubblicazione: 05 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Proroga del trattenimento

MOTIVI DI RICORSO

Primo motivo

Omessa valutazione dell'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio -violazione dell'art. 360 n. 3 in relazione dell'art. 14, co. 5, d.lgs. n. 286/1998.

Secondo motivo

Motivazione inesistente o apparente del provvedimento di proroga del trattenimento. [...] Il ricorrente deduce che il Giudice di pace, nel provvedimento impugnato, si è limitato a richiamare integralmente le motivazioni della Questura, tralasciando però di dare conto, sia pure in sintesi, dell'effettivo accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta di proroga e delle specifiche ragioni della conferma della misura del trattenimento -violazione dell'art. 360, n.4, c.p.c. in relazione agli art. 14, comma 4, 5 e 5 bis, d.lgs. 286/1998, 15 parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art.111, Cost.

SECONDO LA CORTE

Primo motivo e secondo motivo

Il provvedimento del Giudice di pace si presenta come un modulo prestampato compilato con i dati del soggetto trattenuto e il nominativo del suo avvocato. Il modulo, in quella che dovrebbe essere - quantomeno nelle intenzioni di chi lo ha utilizzato - la parte motiva, consiste in tre righe prestampate laddove è scritto "preso atto dell'attestazione del suddetto Questore che presentano gravi difficoltà" e di seguito sono selezionabili due opzioni "gli accertamenti in ordine all'identità e alla nazionalità del medesimo" oppure "l'acquisizione dei documenti per il viaggio"; infine vi sono due righe in bianco (evidentemente destinate alla personalizzazione della motivazione). In concreto, il Giudice di pace si è limitato a selezionare segnando con una spunta la prima opzione (gli accertamenti in ordine all'identità e alla nazionalità del medesimo) ed ha sbarrato le righe in bianco.

Si tratta quindi di una motivazione del tutto apparente, insufficiente a rendere conto delle ragioni per cui viene prorogata una misura incidente sulla libertà personale.

Anche se si tratta della prima proroga, infatti, si tratta pur sempre misura restrittiva e la motivazione non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente (Cass. n. 610 del 11/01/2022).

Il Giudice di pace ha utilizzato un prestampato con motivazione apparente e apodittica, posto che, pur richiamandosi a quanto esposto dalla Questura, non ha esplicitato le ragioni per le quali condivide dette asserzioni, peraltro estremamente generiche, e così facendo ha violato i principi fondamentali in tema di motivazione dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale.

Le condizioni giustificative del trattenimento (e delle sue eventuali proroghe) sono previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; di conseguenza, stante il rango costituzionale e la natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte; ulteriore corollario è che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. 23912/2023; Cass. 6064/2019; Cass. n. 23515/2022); congruenza in questo caso solo apoditticamente affermata con richiamo alle motivazioni della Questura, non oggetto di valutazione.

LA DECISIONE

Accoglie il ricorso e cassa la ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, Civile, Sez. 1 Civ., ord. n. 5877 del 2024
Data di pubblicazione 05 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Proroga del trattenimento _ *possibilità di proroga del trattenimento e termine previsto per il decreto relativo all'istanza di sospensione*

MOTIVI DI RICORSO

Unico motivo

Violazione dei termini per l'adozione del provvedimento relativo all'istanza di sospensione del rigetto della protezione internazionale, impossibilità di prorogare la misura del trattenimento - ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 35bis, D. Lgs 25/2008

SECONDO LA CORTE

Unico motivo

Ritiene il Collegio che le questioni prospettate nel motivo di ricorso qui in esame - involgendo il rapporto tra il disposto normativo dettato dall'art. 6, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 142/2015 e quello relativo alla disciplina del termine di 5 giorni ex art. 35bis d.lgs. n. 25/2008 - meritano un approfondimento, tramite la discussione della causa in pubblica udienza.

LA DECISIONE

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza

Corte di Cassazione, Sez. 1 Civ., ord. n. 5916 del 2024
Data di pubblicazione: 05 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Proroga del trattenimento *illegittimità del trattenimento in assenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e senza una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata*

MOTIVI DI RICORSO

Unico motivo

Deduce che il provvedimento è viziato da una motivazione apparente e reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento -violazione degli artt. 10, 13, art. 14, co. 1-bis D.Lgs. 286/1998; art. 6, co. 5, D. Lgs. 142/2015;

SECONDO LA CORTE

Unico motivo

In tema di espulsione del cittadino straniero, il giudice di pace, in sede di convalida dell'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri, è tenuto a controllare sia i presupposti del trattenimento che quelli dell'espulsione amministrativa (Cass. n. 2826/2023) e il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un CPR non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi siano ritenuti sussistenti le condizioni previste dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente (Cass. n. 610/2022). [...] Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. n. 1322/2021; Cass. n. 27939/2019). Ne consegue che [...] l'Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n.82/2021; Cass. n. 6064/2019).

LA DECISIONE

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., ord. N. 6019 del 2024
Data di pubblicazione: 06 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Proroga del trattenimento

MOTIVI DEL RICORSO

Primo motivo

Mancata prova dell'esistenza di gravi difficoltà nell'identificazione dello straniero e dell'ottenimento dei documenti di viaggio; erronea affermazione dell'impossibilità di sollecitare le autorità straniere -violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all'art. 14, c. 5, D. Lgs., D. Lgs. 286/1998

Secondo motivo

indebito rifiuto dell'esame della manifesta illegittimità del procedimento di espulsione presupposto del trattenimento di espulsione; irrilevanza della mancata prova dell'impugnazione del decreto di espulsione presupposto -violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all'art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998

SECONDO LA CORTE

Primo motivo

(...) il Giudice della prima proroga sarebbe chiamato a verificare l'esistenza dei requisiti per l'estensione del trattenimento in base alle iniziative della pubblica amministrazione e all'eventuale riscontro delle autorità del Paese di origine, dovendo rifiutare la proroga della misura nel caso in cui – per la carenza, l'inadeguatezza o la tardività dell'azione amministrativa – le menzionate 'gravi difficoltà' non possano ritenersi sussistenti. Il primo motivo, per come formulato, è invero inammissibile (...) la motivazione del decreto del Giudice di Pace (...) impugnato, è stato redatto per *relationem* nei confronti di due atti, dai quali si evincono due diverse *rationes decidendi* (...).

Ebbene, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali *rationes decidendi* (cfr. Cass. Sez. U., 29/03/2013, n. 7931; Cass., 04/03/2016, n. 4293; Cass., 18/06/2019, n. 16314). La resistenza di una di esse all'impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass., 10/02/2017, n. 3633).

Secondo motivo

Risulta invece fondato il secondo motivo di ricorso.

(...) il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Cass. 17407/2014; conf. Cass. 7841/2019, con riferimento al rapporto tra decreto di espulsione e revoca, a monte, della protezione internazionale, che va del pari sindacata dal Giudice di pace). A tal fine, l'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 dispone che il Questore deve trasmettere al G.P., ai fini della convalida, «copia degli atti», tra i quali – ovviamente – il decreto di espulsione, ai fini della necessaria verifica di legittimità, che va effettuata d'ufficio, a prescindere dunque, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal Giudice di pace, anche in mancanza di impugnativa da parte dello straniero.

LA DECISIONE

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 7299 del 2024
Data di pubblicazione: 19 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Proroga del trattenimento

MOTIVI DI RICORSI

Primo motivo

Omessa motivazione circa le ragioni della proroga del trattenimento e conseguente nullità della decisione e del procedimento -violazione degli artt. 14 d.lgs. n. 286/98 e 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015

Secondo motivo

Assorbito

SECONDO LA CORTE

Primo motivo

Il primo motivo è fondato e va accolto.

Come si evince dal ricorso, redatto con la dovuta specificità, il Questore di Catanzaro ritenendo che lo straniero si trovasse nella condizione di cui all'art. 6, co. 2, d.l. 142/2015, aveva disposto il suo trattenimento nel CPR di Brindisi con provvedimento del 17.3.2023 per giorni 30, ritualmente convalidato.

In data 11.4.2023 il Questore di Brindisi aveva chiesto la proroga del trattenimento, sul presupposto che fossero ancora pendenti i termini per promuovere ricorso giurisdizionale avverso la decisione di inammissibilità emessa dalla competente Commissione Territoriale.

In merito, all'udienza di convalida della proroga del trattenimento, il difensore aveva rilevato che nessun provvedimento di inammissibilità era stato notificato allo straniero, con la conseguenza che lo stesso doveva essere immediatamente rimesso in libertà per decorrenza dei termini massimi per la decisione ed il Questore aveva reiterato la richiesta di proroga, specificando che "il provvedimento è stato emesso dalla Commissione Territoriale e risulta in attesa di firma digitale da parte della Commissione".

Orbene, come è dato evincere, la difesa del ricorrente aveva posto una questione di carattere giuridico concernente la prospettata decorrenza dei termini massimi per la decisione, questione che il Tribunale non ha esaminato perché non ha proceduto all'accertamento dei fatti e non ha motivato affatto.

Il motivo va, pertanto, accolto.

Secondo motivo

Assorbito

LA DECISIONE

Accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. n. 8107 del 2024
Data di pubblicazione: 26 marzo 2024

ARGOMENTO

Trattenimento _ Proroga del trattenimento

MOTIVI DI RICORSO

Unico motivo

violazione dei termini per la procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale; cessazione della misura del trattenimento presso il C.P.R. -violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 6, comma 6, d.lgs. n. 142/2020, 15, 27, 28-bis, d. lgs. n.25/08

SECONDO LA CORTE

Unico motivo

La richiamata facoltà di superamento dei termini prevista dall'art 28, comma 5, d.lgs. n.25/2008, è comunque consentita all'esclusivo fine di "un esame adeguato e completo della domanda", vale a dire un'attività squisitamente di merito volta alla decisione, mentre nella vicenda odierna veniva denunciato il ritardo della pubblica amministrazione nell'avvio della procedura. L'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 142/2015 precisa che eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento. Ed inoltre la possibilità di superare i termini della procedura accelerata è consentita unicamente ai fini dell'adozione della decisione e non della mera preparazione dell'esame della domanda e il ritardo nell'adozione della decisione deve essere debitamente comunicato al richiedente trattenuto, oltre che alla Questura competente, unitamente ai motivi che lo giustificano.

Nella camera di consiglio del 14 novembre 2023, un ricorso identico, n. 10220/2023, con ordinanza interlocutoria è stato rimesso alla pubblica udienza; è necessario, pertanto, rinviare a nuovo ruolo il giudizio.

LA DECISIONE

La Corte rinvia a nuovo ruolo il giudizio.

In senso conforme: Cass. Civ. n. 8114 del 26/03/2024;

In tema di proroga del trattenimento si veda anche:

❖ Corte di Cassazione, Sez. 1 Civ., Ord. n. 5930 del 2024, pag. 51;

2.3 ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE SOSTITUTIVA O ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

Corte di Cassazione, Sez. I Pen., Ord. n. 200 del 2024
Data di pubblicazione: 03 gennaio 2024

ARGOMENTO

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

MOTIVI DI RICORSO

Unico motivo

Erroneità e illogicità della motivazione; sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16, comma 9, d.lgs. n. 286/1998; ricorrente munito del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

SECONDO LA CORTE

Unico Motivo

In primo luogo, è infondata l'affermazione della erroneità dell'ordinanza perché, nella sua parte motiva, l'istante viene talvolta indicato con il nome (...). Trattasi palesemente di un mero rifiuto, che non crea alcun dubbio circa l'identità del detenuto oggetto della decisione. (...) Non può sorgere, quindi, alcun dubbio circa il provvedimento esaminato dal Tribunale di sorveglianza e

circa l'identità dell'opponente, e l'errore materiale rilevato dal ricorrente è del tutto influente sulla correttezza formale dell'ordinanza emessa.

È infondata anche l'affermazione della erroneità e illogicità, nel merito, dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza, e ha ribadito la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'applicazione dell'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e l'insussistenza dei motivi ostativi all'espulsione costituiti dalle relazioni familiari o affettive e dal pericolo di subire, nel Paese di origine, trattamenti degradanti o disumani. La censura relativa all'aver il Tribunale valutato quest'ultima situazione, benché non eccepita nell'atto di opposizione, è infondata, perché il Tribunale era in ogni caso tenuto a verificare l'insussistenza di tale pericolo, essendo obbligato a revocare l'espulsione qualora lo avesse, al contrario, rilevato, anche in assenza di una sollecitazione in tal senso da parte dell'interessato: è infatti doveroso, in applicazione dei principi costituzionali e della norma di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, non esporre un detenuto al rischio di subire simili trattamenti o atti di persecuzione per motivi di razza, lingua, sesso, cittadinanza, opinioni politiche o religiose, condizioni personali o sociali. (...)

Le circostanze ostative all'applicazione di tale forma di espulsione, diverse da quelle attinenti alla natura dei reati per i quali il soggetto è stato condannato, previste dallo stesso art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, sono quelle stabilite dall'art. 19 I.cit.. Questa norma ha subito numerose modificazioni nell'arco del tempo.

(...)

L'evoluzione della norma dimostra che in nessuna epoca sono stati introdotti divieti di espulsione astrattamente operanti nella presente situazione, tale non essendo neppure il divieto di espulsione quando essa comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita personale e familiare dello straniero, come il ricorso sembra voler indicare quando fa riferimento all'aver il xxx ottenuto, in passato, un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. L'affermazione è, invero, del tutto generica, in quanto il ricorrente non precisa neppure a quando risalisse tale permesso, per quanti anni è stato efficace, da quanto tempo è scaduto e se egli ne abbia mai chiesto il rinnovo, pur ammettendo di essere, al momento, sprovvisto di un titolo che legittimi la permanenza in Italia. Inoltre, egli non afferma neppure di essere soggiornante in Italia da molti anni e ben inserito nel tessuto sociale, o di avere qui legami parentali significativi.

(...)

L'ordinanza impugnata è quindi adeguatamente motivata, avendo accertato la sussistenza delle condizioni di legge per disporre l'espulsione del ricorrente, e l'assenza delle circostanze ostative previste dall'art. 19 d.lgs. n. 28/1998.

LA DECISIONE

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, Sez. I Pen., Ord. n. 2873 del 2024
Data di pubblicazione: 23 gennaio 2024

ARGOMENTO

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

MOTIVI DI RICORSO

Unico Motivo

violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. Il Tribunale ha ommesso di verificare se sussistesse la situazione di cui all'art. 13, comma

2, d.lgs. n. 286/1998, cioè la mancanza di un valido titolo di soggiorno, che è presupposto per disporre l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Inoltre, avrebbe dovuto verificare l'eventuale sussistenza di una delle cause ostative all'espulsione prevista dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998.

SECONDO LA CORTE

Unico Motivo

L'ordinanza impugnata è adeguatamente motivata, avendo valutato la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente sotto plurimi profili, cioè la sua presenza irregolare nello Stato, l'assenza di mezzi di sostentamento, i numerosi e gravi delitti commessi

(...)

L'asserita situazione di rischio, che osterebbe all'espulsione ai sensi dell'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, non è stata adeguatamente allegata dal ricorrente. Nessuna allegazione è stata da lui fornita per dimostrare che la sua famiglia sia composta da oppositori politici al regime attualmente al potere, o da soggetti comunque sottoposti a rischio, in ragione della loro attività politica o della loro appartenenza a gruppi socialmente attivi. In merito alla situazione attualmente presente in Gambia, relativamente al rispetto dei diritti umani, lo stesso rapporto di Amnesty International allegato, risalente al 2021, menziona il fatto che dal 2017 si è insediato un nuovo presidente intenzionato a migliorare le normative, e informazioni più recenti, reperibili sui canali digitali, affermano che in Gambia vige un regime democratico, tanto che ad ottobre 2022 si sono tenute nuove elezioni, non sono segnalati atti di persecuzione né di tortura, la pena di morte è stata abrogata, non ci sono norme discriminatorie. Tali informazioni risultano confermate dal fatto che, nell'elenco emesso in data 17/02/2023 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25/03/2023, il Gambia è ricompreso tra i "Paesi sicuri. L'ordinanza impugnata ha quindi valutato correttamente la mancanza di prova di una situazione di rischio presente in Gambia, quanto al rispetto dei diritti umani.

LA DECISIONE

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, Sez. VII Pen., Ord. n. 3259 del 2024
Data di pubblicazione: 26 gennaio 2024

ARGOMENTO

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

MOTIVI DI RICORSO

Unico motivo

Annullamento per violazione di legge e per mancata assunzione di prova decisiva

SECONDO LA CORTE

Unico motivo

Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. L'art. 7 legge n. 25/2008, relativo alla concessione della protezione internazionale, stabilisce infatti che: «il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale», e l'art. 2 d.lgs. n. 142/2015 equipara la posizione del soggetto che manifesta la volontà di presen-

tare domanda a quella del formale richiedente della stessa. Premesso che la manifestazione di volontà deve rivestire carattere di serietà e concretezza, nel caso di specie, il difensore ha esclusivamente documentato una richiesta di appuntamento presso gli Uffici della Questura: l'istanza di concessione della protezione internazionale non è quindi stata presentata dall'imputato, dal momento che gli atti depositati nel corso del giudizio constano solo di una corrispondenza tra il legale del XXX e la Questura di Padova per la fissazione di un appuntamento finalizzato a produrre la documentazione necessaria per formalizzare la domanda; richiesta di appuntamento peraltro avanzata solo due giorni prima dell'udienza, a fronte dell'avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza (...)

LA DECISIONE

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. I Pen., Ord. n. 5301 del 2024
Data di pubblicazione: 06 febbraio 2024

ARGOMENTO

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

MOTIVI DI RICORSO

Unico motivo

Il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cpc. violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato fondandola su presupposti fattuali erronei per non avere tenuto conto il precedente ottenimento di un permesso provvisorio come richiedente asilo, poi non rinnovato; inoltre essendo pendente, al momento della decisione, una istanza di protezione internazionale presentata dal ricorrente alla commissione territoriale di Salerno, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto attendere l'esito della stessa prima di deliberare in merito alla espulsione.

SECONDO LA CORTE

Unico motivo

Risulta fondata (ed assorbente) la censura riguardante l'omessa valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano della richiesta, avanzata dalla difesa, di attendere l'esito della decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale sulla richiesta avanzata a suo tempo dal condannato. Come noto, infatti, la protezione internazionale se concessa è ostativa alla espulsione poiché in tema di espulsioni dello straniero come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le cause ostative alla stessa, indicate nel successivo art. 19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa, in quanto vanno integrate attraverso l'analisi delle fonti sovranazionali tese a fornire tutela ai soggetti cui pertiene il riconoscimento non solo dello status di rifugiato, ma anche della cd. protezione sussidiaria".

LA DECISIONE

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.



Parte 3

DAL TERRITORIO

DAL TERRITORIO

QUESTIONI SOSTANZIALI

1. STATUS DI RIFUGIATO

1.1 Appartenenza ad un determinato gruppo sociale

Tribunale di Bolzano - R.G. 3790/2019 - Ricorrente: cittadino ivoriano; Resistente: Commissione territoriale di Verona – decreto del 18/01/2024

Discriminazione _ disabilità _ invalidità _ ragionevole sforzo di circostanziare la domanda _ Costa d'Avorio

Il Tribunale ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino ivoriano che ha riferito di essere espatriato poiché temeva di essere maltrattato, a causa della sua condizione di nanismo, e di non potersi curare.

Contrariamente a quanto concluso dalla Commissione Territoriale, il Collegio considera il racconto del ricorrente globalmente credibile, ritenendo, altresì, che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare i fatti nei limiti delle proprie capacità, essendo egli affetto da una “insufficienza mentale lieve”. *“Egli ha descritto, seppur in modo semplice, ma con evidente dolore, le vessazioni subite: “la gente mi odia”; “la gente mi prendeva sempre in giro; se litigavamo mi picchiavano”, “a volte litigavamo e mi colpivano”, “ero stanco di quello che mi facevano”; “le persone mi prendevano in giro in Costa d'Avorio per la mia condizione; “la vita era molto dura per me” (verbale Commissione pagg. 4 e 5). Egli ha descritto il ruolo fondamentale rivestito dalla madre che, in assenza di un supporto dello Stato, si prendeva cura di lui e lo proteggeva e lo fece studiare in una scuola coranica in Mali, al sicuro dalle discriminazioni patite in Costa d'Avorio; ha spiegato che la causa della sua fuga fu appunto la morte della madre, a seguito della quale, per la mancanza di protezione, iniziò a dormire in strada e a vivere di carità, subendo oltretutto lo scherno della società ivoriana”.* Orbene, la ragionevolezza nello sforzo della ricostruzione dei fatti deve essere commisurato alle condizioni della persona, che è stata esposta ad un passato traumatico e che ha difficoltà “mentali” che condizionano il racconto e la precisione dello stesso. Inoltre, la vicenda, come narrata, non presenta alcun elemento di grave incongruenza tale da minare la credibilità del racconto e trova chiari riscontri esterni nelle fonti sul Paese di origine (art. 3 co. 5 lett. c) d.lgs. 251/2007), di cui si dà conto di seguito.

Il ricorrente ha poi con chiarezza identificato il proprio timore in caso di rimpatrio, ossia quello di subire le medesime vessazioni da parte della società per la propria condizione di diversità fisica, nello specifico nanismo, e di non potere ricevere le cure e il supporto che ha invece trovato nel nostro Paese, avendo qui avuto la possibilità di seguire corsi di formazione mirati e di reperire un'occupazione adeguata alla sua condizione, che gli consente la conduzione di una vita dignitosa. *“La sua condizione di nanismo lo pone all'interno di un particolare gruppo sociale della Costa d'Avorio, ossia delle persone con disabilità. Tale appartenenza integra uno dei cinque motivi di persecuzione dell'art. 8 d.lgs. 251/2007 (“d) particolare gruppo sociale”: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinuncia-*

rvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante")".

Nel caso di specie, la caratteristica comune ed innata che individualizza il gruppo sociale dei soggetti affetti dalla disabilità è appunto la diversità fisica, che comporta abilità diverse e minori capacità di adattarsi alle aspettative dalla società. Il nanismo, che affligge il ricorrente, secondo la definizione scientifica, è "una struttura marcatamente bassa frequentemente associata a crescita sproporzionata del tronco e degli arti". Si tratta di una caratteristica che attribuisce un'"identità distinta", secondo la definizione dell'art. 8, e ha natura "innata ed inalterabile", secondo la definizione delle linee guida, perché la condizione di nanismo non può essere modificata.

Quanto alla percezione sociale, "è proprio la società tradizionale, ambiente di provenienza del ricorrente, che considera le cause e le conseguenze dell'handicap come "maledizioni". Una tale visione porta addirittura "le autorità tradizionali ad applicare il principio di precauzione per escludere queste, persone considerate come anomale e potenzialmente pericolose, dalla comunità". In particolare, si apprende dalle fonti che in Costa d'Avorio "alcune disabilità" determinano una vulnerabilità persino maggiore: "le persone affette da nanismo possono essere il bersaglio di omicidi descritti come rituali". Il ricorrente ha dichiarato che è stata proprio la società tradizionale di appartenenza a compiere atti persecutori, nella forma di azioni di denigrazione e di scherno, atti di violenza, emarginazione sociale in età scolare, tanto da aver frequentato la scuola in Costa d'Avorio per "solo quattro giorni".

Tali elementi, congiuntamente considerati, confermano come il ricorrente corra il rischio di essere oggetto di discriminazioni, atti di denigrazione, violenze e discriminazione sociale e lavorativa, in caso di rimpatrio, "non essendovi per lui la possibilità di accesso a forme di protezione statale e in assenza di una rete sociale di riferimento, con grave violazione della sua dignità personale e con rischi addirittura per la sua stessa sopravvivenza. Alla luce dell'analisi delle dichiarazioni rese, emergono gli elementi riconducibili ai presupposti di persecuzione diretta e personale previsti dall'art. 1, lett. A, 2) della Convenzione di Ginevra e dagli art. 5, 7 e 8 del D. Lgs del 19/11/2007 n. 251 per il riconoscimento dello status di rifugiato per appartenenza al gruppo sociale delle persone portatrici di disabilità".

Vedi anche:

Tribunale di Roma - R.G. 44806/2022 - Ricorrente: cittadino bengalese; Resistente: Commissione territoriale di Roma Sezione III-decreto del 14/1/2024

Discriminazioni _ bedé _ ragionevole sforzo di circostanziare la propria domanda _ Bangladesh

Il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in favore di un richiedente asilo proveniente dal Bangladesh che dichiarato di aver lasciato il proprio Paese in seguito ai problemi avuti con il figlio del *Chairman* di un villaggio ed alle conseguenti minacce di questo. Nello specifico, ha chiarito di essere il figlio secondogenito di una famiglia povera e numerosa di etnia Bedé e di essere fuggito grazie alla vendita di gioielli della madre e delle tre barche del padre, che gli avevano permesso di rivolgersi ad un trafficante.

Il Collegio, a differenza di quanto affermato dalla C.T., che aveva sottolineato alcuni aspetti relativi alla mancanza di specificità nelle dichiarazioni del richiedente sulle peculiarità culturali della sua etnia – ha ritenuto credibile il racconto “*laddove il richiedente stesso ha riferito la propria storia personale con uno sforzo apprezzabile, considerato il suo basso livello di alfabetizzazione, fornendo un quadro chiaro della tipologia di vita sua e della famiglia*”.

Il Collegio ha ritenuto integrati i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di cui agli artt. 7 e 8 del D.lgs. 251/07, per appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

1.2 Opinioni politiche

Tribunale di Roma - R.G. 32151/2022 - Ricorrente: cittadino iracheno; Resistente: Commissione territoriale di Roma – decreto del 2/1/2024

Attivismo politico _ pressioni subite dall'esercito _ gruppi politici o militanti derivati dall'Esercito del Mahdi _ assenza di protezione statale _ Iraq

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente asilo di nazionalità irachena, in ragione del suo attivismo politico. Nel corso delle due audizioni sostenute innanzi alla Commissione Territoriale, il ricorrente ha dichiarato di avere iniziato a scrivere poesie nel 2007, pubblicandole piano piano tramite giornale, radio, festival e, infine, televisione; di avere raggiunto nel 2010 un livello chiamato “poeta operativo”, che gli consentiva di organizzare feste e di partecipare ad una Commissione; di avere un tesserino rilasciato dal Ministero della Cultura in Iraq, tramite il quale riceveva uno stipendio.

La Commissione Territoriale ha ritenuto credibili gli elementi relativi alla nazionalità irachena e alla provenienza da Bassora, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese. Non ha, invece, ritenuto credibili gli elementi relativi alle motivazioni poste a fondamento dell'espatrio, considerando esternamente incoerenti le dichiarazioni circa gli atti persecutori subiti dall'esercito del Mahdi, generiche quelle relative alle attività sociali e culturali organizzate dal ricorrente, contraddittorie quelle relative alla pericolosità dell'agente persecutore.

Al contrario, il Collegio romano ha ritenuto integralmente credibili le dichiarazioni del ricorrente relative alla propria professione di poeta e alle minacce, pressioni e aggressioni ricevute

da una milizia riconducibile all'Esercito del Mahdi. Il Collegio ha ritenuto sufficientemente circostanziato il profilo di attivista a livello politico, *“delineato da dichiarazioni chiare e specifiche relative al proprio convincimento su idee riconducibili a temi quali la democrazia e l'opposizione a posizioni islamiche estremiste e conservatrici”*, ritenendo pertanto credibile il fatto materiale rappresentato dal ricorrente di avere svolto la professione di poeta mentre si trovava in Iraq, nonché di essere piuttosto noto soprattutto a livello locale nell'area di Bassora, ma anche a livello nazionale.

Inoltre, il Collegio ha valutato la credibilità di un ulteriore elemento rappresentato dal ricorrente, cioè le pressioni, le minacce e aggressioni subite da parte delle milizie dell'Esercito del Mahdi. Contrariamente a quanto stabilito dalla Commissione Territoriale, la Sezione Specializzata ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente *“sufficientemente specifiche e dettagliate anche in relazione a tale fatto materiale, e non appaiono contraddittorie rispetto alle informazioni consultate sul Paese d'origine”*.

Dal punto di vista della credibilità esterna, la Commissione Territoriale ha evidenziato che da un'autorevole fonte consultata era emerso che il gruppo denominato “Esercito del Mahdi” non risultava operante nel periodo cui fa riferimento il ricorrente, essendo stato disciolto dal suo fondatore, Moqtada al-Sadr, nel 2008. Il Tribunale di Roma ha ritenuto tuttavia tale conclusione *“parzialmente incoerente rispetto alle informazioni consultate, costituendo una semplificazione delle vicissitudini legate al gruppo in oggetto, che nel corso degli anni a cui fa riferimento il ricorrente, è rimasto invero operante seppur non come una milizia formale”*.

In conclusione, tali atti di persecuzione vanno ricondotti ad una motivazione di tipo politico, in quanto sono avvenuti in seguito al protratto rifiuto da parte del ricorrente di rappresentare le istanze dell'Esercito del Mahdi attraverso le proprie poesie. A tal fine il Tribunale ha ritenuto necessario consultare le fonti più autorevoli sul Paese d'origine in relazione all'attuale situazione di gruppi politici o militanti derivati dall'Esercito del Mahdi. Nel caso di specie, ha concluso, *“non appare disponibile la protezione statale, da un lato a causa della forte presenza nella politica irachena di gruppi derivati dall'Esercito del Mahdi, dall'altro perché le fonti riportano l'impossibilità per lo Stato di agire contro i PMF, tra cui vi sono milizie derivate dal suddetto gruppo”*.

2. PROTEZIONE SUSSIDIARIA

2.1 Lettera b) - Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante

**Tribunale di Venezia - R.G. 7384/2022 - Ricorrente: cittadina della Georgia;
Resistente: Commissione territoriale di Verona - decisione del 12/3/2024**

Libertà personale_mancata protezione statale_agente persecutore marito

La ricorrente in merito ai motivi che la hanno indotta a espatriare, ha riferito di essersi sposata, nel 1991, con un uomo che, nel corso degli anni, era divenuto alcolizzato e violento. In particolare, la ricorrente ha riferito che il marito, dal 2004/05 aveva iniziato ad abusare dell'alcol e a maltrattare lei e il figlio, qualora questi avesse tentato di fraporsi nelle liti dei genitori. Dopo l'ennesimo episodio di minaccia e aggressione da parte del marito, armato di coltello, la ricorrente e il figlio erano fuggiti di casa. Tuttavia, il marito aveva continuato a perseguitarla, recandosi a casa dei suoi suoceri e percuotendoli. La ricorrente ha poi aggiunto di essersi iscritta, nel 2018, al partito nazionalista e di aver trovato lavoro, grazie alla sua militanza politica, come sarta durante il periodo elettorale. A seguito della vittoria politica del partito opposto, la

ricorrente aveva perso il lavoro e a settembre 2021 aveva, quindi, deciso di lasciare la Georgia. In caso di rimpatrio, ha spiegato di temere di essere nuovamente perseguitata dal marito e di non trovare lavoro, in quanto appartenente al partito nazionalista.

Il Tribunale ritiene *“in linea di massima credibile la vicenda narrata, seppure con alcune lacune e contraddizioni, la vicenda di abusi e maltrattamenti da parte del marito è stata riferita con sufficiente nitore”*. La ricorrente ha riportato diversi episodi che, spesso, caratterizzano il vissuto delle donne maltrattate ed ha, inoltre, ribadito l'attualità del pericolo in caso di rimpatrio, riferendo non solo che il marito aveva continuato a molestarla anche dopo che la stessa si era trasferita dai genitori, ma anche che questi ha più volte domandato di lei alla sorella dopo il suo espatrio, così dimostrando un perdurante interesse per la sua condizione.

In conclusione, ritiene il Collegio che, *“nel concetto di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 14 lett. b), vanno considerate quelle condotte che vanno oltre ciò che è inevitabilmente connesso ad una pena o ad un trattamento illegittimi (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 11 luglio 2006, Jalloh c. Germania, § 68), e la cui gravità deve essere valutata in concreto, tenendo conto di una serie di elementi, come la durata, la serietà delle conseguenze fisiche o mentali, l'età, il sesso, lo stato di salute della vittima (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 5 aprile 2001, Priebke c. Italia).; ed in particolare, il trattamento è “inumano” se cagiona deliberatamente una grave sofferenza fisica o mentale ed è “degradante” quando, indipendentemente dall'intenzione di chi agisce, umilia gravemente la persona nei confronti di altri o di se stessa o la spinge ad agire contro la sua volontà e coscienza (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 28 settembre 2015, Bouyid c. Belgio, §§ 81-90, 100-113) e che quindi instilla nella vittima sentimenti di paura, angoscia e di inferiorità atti ad umiliarla e ad avvilirla (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 26 ottobre 2000, Kudla c. Polonia). Entrambe le fattispecie che si sono prese in esame presuppongono, dunque, che la violenza o la minaccia abbia raggiunto una certa soglia di gravità, e siano tali da incidere nella volontà del soggetto, arrivando ad annullarla o a coartarla in tutto o in parte”*.

Circa l'impossibilità di ottenere la protezione statale, il Tribunale determina che *“alla luce di tutti tali elementi, deve ritenersi che, nonostante gli sforzi profusi negli ultimi anni, la Georgia non sia ancora in grado di fornire adeguata protezione statale alle donne vittime di maltrattamenti. A riprova di ciò vi è il fatto che, anche nel caso di specie, nonostante la polizia si stata allertata più volte per gli episodi di violenza occorsi presso il domicilio della ricorrente, il marito non abbia di fatto subito alcuna conseguenza”*.

Diversamente da quanto deciso dalla Commissione Territoriale, il Collegio ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria individuata dall'art. 14, lett. b) del d.lgs. n. 251/2007, in quanto *“le dichiarazioni rese dalla ricorrente confermano che il marito era solito porre in essere contro di lei e contro il figlio atti violenti, dovuti all'abuso di alcol e che questi potrebbero essere nuovamente perpetrati nei suoi confronti in caso di rimpatrio, atteso il perdurante interesse che l'uomo ha manifestato nei suoi confronti, anche dopo la fine della convivenza”*.

Tribunale di Salerno – R.G. 3666/2022 – Ricorrente: cittadino egiziano; Resistente: Commissione Territoriale di Salerno - decreto del 21/02/2024, notificato il 22/03/2024

Sentenza di condanna _ condizioni carcerarie _ Egitto

La Commissione Territoriale di Salerno, rilevata l'impossibilità di procedere alla convocazione di un cittadino egiziano per lo svolgimento del colloquio, rigettava la domanda di protezione internazionale, *“ritenendo quanto rappresentato nel cd. “modello C3”, non sufficiente ad asseverare né l'asserito timore di persecuzione né il rischio di un danno grave, come definito dal*

decreto legislativo n. 251 del 2007”.

Nel ricorso introduttivo del giudizio di impugnazione del decreto di rigetto, l'istante riferiva di essere il destinatario di una condanna a tre anni di reclusione ed all'indennizzo di € 400.000, essendo stato ritenuto responsabile dell'incendio di un garage che conteneva autobus appartenenti al ricorrente ed ai suoi soci. L'istante, dichiaratosi estraneo alla vicenda, aveva deciso di lasciare il proprio paese, poiché la condanna era avvenuta senza che gli venisse comunicata l'esistenza del processo e poiché avrebbe dovuto affrontare la condanna in primo grado, per poi proporre appello.

Sulla scorta di tali informazioni, e dopo aver ascoltato personalmente il ricorrente in udienza, il Collegio ha definito il giudizio riconoscendo all'istante la protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b) del d.lgs. 251 del 2007, *“in ragione del fondato pericolo che quest'ultimo, posta la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, una volta ricollocato nel Paese di provenienza, possa subire trattamenti inumani o degradanti correlati alla detenzione carceraria. Le fonti informative internazionali consultate danno conto, infatti, del degrado delle condizioni carcerarie egiziane. In particolare, secondo gli osservatori dei diritti umani, le condizioni carcerarie egiziane non soddisfano gli standard internazionali a causa del sovraffollamento, degli abusi fisici, delle cattive condizioni sanitarie e delle scarse infrastrutture. Le razioni alimentari sono gravemente limitate e di scarsa qualità e le autorità spesso negano ai prigionieri il comfort di base e gli articoli igienici.”*

Il Tribunale ha infine concluso, affermando che, *“alla luce delle informazioni sopra riportate reperite da autorevoli fonti internazionali, deve ritenersi che un eventuale ricollocazione in Egitto esporrebbe il ricorrente al fondato pericolo di subire un trattamento inumano e degradante nelle carceri egiziane”*.

6. RIGETTO

Tribunale di Roma - R.G. 56311/2023 - Ricorrente: cittadino venezuelano; Resistente: Commissione territoriale di Roma - decreto del 28/3/2024

Non credibilità_ contraddittorietà nel narrato_ entrata in vigore nuova disciplina protezione speciale_ art 8 CEDU_ art. 5 comma 6 TUI_ inespellibilità

Il ricorrente ha dichiarato di essere stato minacciato in quanto ha contratto un debito di circa 3000 soles con alcuni “venezuelani” senza riuscire a restituire tale somma a causa del tentativo di colpo di Stato che ha coinvolto il Paese nel 2020. Preliminarmente il Collegio ha osservato come il ricorrente non abbia compiuto *“ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda”* limitandosi ad offrire una ricostruzione del tutto generica delle vicende poste a base del suo espatrio”.... *“Ed invero il ricorrente ha dichiarato di aver contratto un prestito con alcune persone di nazionalità venezuelana, senza tuttavia offrire alcuna descrizione del presunto gruppo (“il nome esatto non lo so, so solo che sono venezuelani”) nonché aggiungendo genericamente di essere espatriato”*. Neppure sono state sanate, a giudizio del Collegio, una serie di contraddizioni sorte durante l'intervista in Commissione, che il richiedente è stato invitato a sanare in sede di udienza.

Quanto alla residuale forma di protezione speciale, il Tribunale romano ha preliminarmente rilevato che è entrato in vigore il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 e la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione inter-

nazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto.

In particolare, ricorda il Collegio, *“l'art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione graduata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare....occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.*

In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che *“In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.* (Cass. n. 28162/23).

Orbene, nel caso di specie, sostiene il Tribunale, *“il ricorrente non ha documentato, alcuna delle condizioni di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 del dlgs 25 luglio 1998 n. 286, che giustifichino il riconoscimento della protezione speciale...non vi è traccia, invero, nella documentazione prodotta e nelle stesse allegazioni del ricorso di un efficace percorso lavorativo, di un corso di lingua italiana, di una qualche partecipazione ad iniziative di utilità pubblica o di altra forma di impegno finalizzato all'integrazione culturale e sociale sul territorio nazionale ovvero l'esistenza di rapporti familiari rilevanti ai fini dell'art. 8 Cedu”.*

QUESTIONI PROCEDURALI

1. Sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, ex art. 35 bis, comma 4, d.lgs. 25/2008

Tribunale di Salerno – R.G. 9028-1/2023 – Ricorrente: cittadino tunisino; Resistente: Commissione Territoriale di Salerno - decreto dell'08/01/2024, notificato in pari data.

Istanza di sospensione _procedura accelerata per paese di origine sicuro _ Tunisia

Il Tribunale di Salerno ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di diniego per manifesta infondatezza, emesso dalla Commissione territoriale di Salerno per la provenienza del richiedente - cittadino tunisino - da un Paese designato come sicuro, ai sensi della lettura coordinata degli artt. 32, comma primo, lett. b-bis e 28 ter lett. b.

Nello specifico, dopo aver condiviso le considerazioni espresse dall'organo amministrativo *“in ordine all'insussistenza di un bisogno di protezione internazionale riconducibile alle ipotesi del rifugio e della protezione sussidiaria ex lett. a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007”*, il Tribunale ha ritenuto riscontrabili nella fattispecie, *“i requisiti per la concessione della cd. protezione speciale ex art. 19, t.u. imm., ratione temporis applicabile al caso di specie”*, osservando come l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. cit. *“non escluda automaticamente la rilevanza della vita privata e familiare eventualmente costruita dal ricorrente nel Paese ospitante ai fini della concessione della protezione in esame”*.

Invero, sostiene il Tribunale, *“l'attuale assetto normativo della materia si fonda, in ogni caso, sulla norma di cui al primo periodo dell'art. 19, comma 1.1, che non consente il respingimento o l'espulsione, “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, ossia gli “obblighi costituzionali o internazionali” assunti dallo Stato italiano [...] Tra siffatti obblighi vi è senza dubbio quello imposto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, il quale stabilisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e pone il divieto d'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, salve le ipotesi previste dalla legge o imposte dalla necessità di tutela d'interessi superindividuali o dei diritti altrui”*.

Il Tribunale ha altresì richiamato la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui *“l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno. In tale prospettiva, tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'articolo 8 (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22 gennaio 2019) 14 febbraio 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII)”*.

Il Collegio ha concluso, dunque, ritenendo la sussistenza *“sia pure a livello di fumus, di elementi suscettibili di valutazione quantomeno ai fini della concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1., primo periodo, t.u. imm. ratione temporis applicabile al caso in esame [...] e del periculum in mora, tenuto conto che, nella materia in esame, il periculum di danno grave è in re ipsa, vertendosi in tema di diritti fondamentali della persona”*, lasciando ad ogni modo *“impregiudicata, una più approfondita valutazione in sede di merito e la disamina dei presupposti per il riconoscimento delle protezioni maggiori”*.



MINISTERO
DELL'INTERNO



Unità Qualità - Commissione Nazionale Asilo, EUAA, UNHCR - unitaqualita.cna@interno.it